



JACOPO DELLA TORRE – ALESSANDRO MALACARNE

Riforma Cartabia e digitalizzazione della giustizia penale

Il contributo offre una panoramica in merito alle principali novità apportate dalla l. n. 134/2021 e dal d.lgs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia) sul versante della digitalizzazione del procedimento penale, mettendone in risalto pregi, difetti e lacune.

Diritti fondamentali – Digitalizzazione – Intelligenza artificiale – Processo penale telematico

Cartabia Reform and the digitalisation of the criminal justice system

The paper focuses on the main innovations introduced by Law 134/2021 and Legislative Decree 150/2022 (the so-called Cartabia reform) on the digitisation of criminal proceedings, highlighting their advantages, shortcomings and drawbacks.

Fundamental rights – Digitalisation – Artificial intelligence – Telematic criminal proceedings

J. Della Torre è ricercatore (RtdB) in Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova

A. Malacarne è assegnista di ricerca in Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova

Questo lavoro è stato parzialmente finanziato dal progetto NextGenerationEU “Security and Rights in CyberSpace” (SERICS) e dal progetto NextGenerationEU “Digitalization of the judiciary functions: trends, perspectives and risks” (PRIN PNRR, Codice progetto: P2022PRBCS, CUP D53D23022420001)

Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del progetto, finanziato con fondi dell'Unione europea, *DigiRights – Digitalisation of defence Rights in criminal proceedings* (call JUST-2021-JACC, sovvenzione n. 101056667). Le opinioni e le osservazioni espresse nel testo sono riferibili esclusivamente agli Autori. Pur essendo il frutto di una riflessione congiunta, Jacopo Della Torre ha redatto i parr. 1, 3, 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 6, 8 e Alessandro Malacarne i parr. 2, 5, 7

Questo contributo fa parte della sezione monografica *Digitalizzazione del processo e diritti fondamentali – Profili processuali* a cura di Francesca Bailo e Michele Francaviglia

SOMMARIO: 1. Premessa: l'improcrastinabilità di una riforma sul versante della digitalizzazione del processo penale. – 2. Il disorganico quadro normativo previgente. – 3. Le novità apportate dalla riforma Cartabia. – 4. I pilastri del nuovo processo penale 2.0: l'atto nativo digitale, il fascicolo informatico e le novità in tema di verbalizzazione. – 4.1. *Il deposito telematico.* – 4.1.1. *Verso una nuova tipologia di invalidità processuale? L'"atto abilitante" e il concetto di "irricevibilità".* – 4.1.2. *Il d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 e la disciplina intertemporale e transitoria per i depositi.* – 5. Il nuovo applicativo ministeriale per la gestione del fascicolo telematico: cd. APP. – 6. Le notificazioni 2.0. – 7. La nuova disciplina organica della partecipazione a distanza. – 8. Auspici per il futuro.

1. Premessa: l'improcrastinabilità di una riforma sul versante della digitalizzazione del processo penale

Approvata onde rispettare gli impegni di riduzione dei tempi medi di trattazione dei procedimenti giudiziari (c.d. *disposition time*¹), così come assunti con le istituzioni europee nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza², la cd. riforma Cartabia (l. 27 settembre 2021, n. 134 e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)³ rappresenta, senza dubbio, una delle manovre più ambiziose e articolate che hanno interessato il sistema penale italiano negli ultimi trentacinque anni⁴.

Lo spirito profondamente innovativo che caratterizza vari settori della novella ben si coglie dallo studio di quello che costituisce uno dei suoi pilastri principali: l'aver cercato di favorire la transizione da una giustizia criminale ancora prevalentemente

analogica a una *digital-oriented*, perché volta ad attribuire un ruolo primario, in tutte le fasi del rito, alle *information and communications technology* (ICT)⁵.

Va da subito detto che il fatto che il legislatore abbia puntato sull'informatizzazione delle procedure giudiziarie non può stupire. Onde rendersi conto di ciò, è sufficiente richiamare le ormai numerose fonti sovranazionali che, dagli inizi del nuovo millennio, hanno incentivato gli ordinamenti interni ad adottare veri e propri modelli di *cyberjustice*. Tra queste meritano di essere segnalate, in particolare, le indicazioni provenienti dalla *European Commission for the Efficiency of Justice* (CEPEJ) – specie con riguardo all'utilizzo delle *Information Technology in European Courts*⁶ – che, con cadenza biennale⁷, elabora reports sulla qualità dei sistemi di giustizia penale in Europa; nonché, più di recente, gli spunti contenuti nelle *relazioni*

1. Si tratta dell'indicatore impiegato, a livello internazionale, per stimare la durata media dei procedimenti giudiziari. Esso misura il tempo necessario a smaltire, a flussi di definizione invariati, gli affari pendenti di un ufficio giudiziario alla fine di un determinato periodo di tempo.

2. L'impegno di ridurre del 25% tale parametro, entro il 2026, compare nell'allegato al PNRR, p. 372.

3. Per una sintesi dell'intervento, v., tra i molti, CANZIO 2021; DONINI 2021; GATTA 2021; LA ROCCA 2021; GIALUZ-DELLA TORRE 2022; SPANGHER 2021.

4. Tanto che AMODIO 2022, p. 7 l'ha paragonata a «una seconda delega dopo quella che nel 1987 ha dato avvio alla nascita del nuovo codice di procedura penale».

5. GALGANI 2022; CURTOTTI-NOCERINO 2024; DELVECCHIO 2021; SIGNORATO 2023.

6. CEPEJ, *Thematic report: Use of information technology in European courts*.

7. Da ultimo, ID., *Evaluation of judicial systems*. Report published on 5th October 2022.

del Fondo Monetario Internazionale⁸ e nell'*EU Justice Scoreboard*⁹.

L'analisi di questi (e di altri¹⁰) atti consente di porre in rilievo un aspetto chiave del rapporto che intercorre tra l'innovazione tecnologica e il procedimento penale. Si allude, più in dettaglio, alla circostanza per cui l'impiego di strumentazioni *paperless* è in grado di incidere positivamente sulla qualità e sulla funzionalità dell'intero apparato giudiziario. È ormai largamente dimostrata, del resto, l'idea per cui dall'accoglimento di una «nuova cultura “digitalocentrica”» possano «derivare benéfici effetti di “sistema”, garantendo un'architettura processuale più agile e snella per tutte le parti in gioco»¹¹. In effetti, una più coerente e organica informatizzazione delle attività procedurali, pure di natura organizzativa, consente, al contempo, di ridurre gli sprechi, velocizzare la macchina giudiziaria e incrementare le salvaguardie dei soggetti coinvolti nella vicenda penale. Tenuto conto di ciò, ben si comprende il perché si sia autorevolmente osservato che proprio sulla riuscita della svolta digitale «si fondano in buona parte le speranze di recuperare la ragionevole durata del processo»¹² perseguite dal riformatore.

A conferma di quanto appena detto soccorre pure il recente 2022–2025 *CEPEJ Action plan: Digitalisation for a better justice*¹³, ove si sottolinea la necessità che gli uffici giudiziari utilizzino le «information technology to optimise its operations, as well as the interconnection links between the various judicial institutions». Di talché, ben si comprende come la digitalizzazione delle procedure vada ricompresa tra i fattori in grado di contribuire allo sviluppo di una giustizia penale «efficiente»; concetto, quest'ultimo, che, come si è

sottolineato altrove, lungi dal dover essere inteso in senso squisitamente “produttivo”, assume, in un sistema con risorse limitate, le «vesti di criterio interpretativo implicito, rivolto a tutti i formanti dell'ordinamento, il quale impone agli stessi di optare per quelle soluzioni normative, esegetiche e/o strutturali, che permettono di raggiungere gli scopi prefissati dalle fonti sovraordinate, in modo qualitativamente ed economicamente appropriato, cioè minimizzando gli sprechi»¹⁴.

Se ciò è vero, va tuttavia rammentato che, come risaputo, fino all'approvazione della recente riforma, le potenzialità offerte dal progresso tecnologico erano state sfruttate solo in minima parte dal sistema penale italiano. Onde rendersi conto di ciò, è sufficiente ricordare come l'arretratezza della normativa e delle infrastrutture degli uffici italiani fosse stata denunciata, in modo esplicito, dalla Commissione europea, tanto all'interno del *Rule of Law Report 2021*¹⁵, quanto dell'*EU Justice Scoreboard 2021*, ove il nostro Paese era stato fatto rientrare tra i sistemi giuridici dell'Unione in cui le «digital solutions to conduct and follow court proceedings in criminal cases» risultavano meno sviluppate¹⁶.

Ed è proprio per far fronte a una tale situazione che con la riforma Cartabia i *conditores* hanno colto l'occasione per introdurre una vasta serie di disposizioni volte a gettare le fondamenta di un vero e proprio “procedimento penale telematico”. Al riguardo, merita subito ricordare come, con tale espressione, si sia soliti indicare un sistema legale che utilizza le tecnologie digitali per gestire elettronicamente le attività e le operazioni che si realizzano «dal momento della redazione della *notitia criminis* fino alla fase definitiva [...] ed

8. INTERNATIONAL MONETARY FUND, *Fostering Growth in Europe Now*, 18 June 2012.

9. EUROPEAN COMMISSION, *EU Justice Scoreboard*, Publications Office of the European Union, 2024.

10. *Amplius*, GALGANI 2022, pp. 5-16.

11. Per questa opinione, v., in dottrina, GALGANI 2022; CANZIO-FIECCONI 2021, p. 147; CURTOTTI-NOCERINO 2024, p. 4; GIALUZ-DELLA TORRE 2022.

12. TONINI 2022, p. 292. Cfr. pure GIALUZ 2022.

13. COUNCIL OF EUROPE, *2022–2025 CEPEJ Action plan: Digitalisation for a better justice*, 9 December 2021.

14. DELLA TORRE 2023, p. 331. Avevamo già proposto un approccio di questo tipo in GIALUZ-DELLA TORRE 2022, p. 7 ss.

15. EUROPEAN COMMISSION, *2021 Rule of law Report*, 20 July 2021.

16. EUROPEAN COMMISSION, The 2021 EU Justice Scoreboard, *COM(2021) 389*, 8 July 2021, p. 36.

all'eventuale esecuzione della pena»¹⁷. Per di più, non va tralasciato il fatto che, nell'ambito di tale macrocategoria, è opportuno distinguere ulteriormente tra il "processo penale telematico in senso stretto" e il "processo a distanza": mentre con la prima locuzione ci si riferisce, più propriamente, ad una gestione online degli atti giudiziari, con la seconda, invece, suole alludersi all'utilizzo della videoconferenza quale strumento che consente l'interazione, in tempo reale, tra persone fisicamente dislocate in luoghi diversi.

Il presente lavoro si colloca nell'ambito di questo complesso quadro di fondo: esso si propone di analizzare pregi, limiti e lacune delle significative novità apportate dalla l. n. 134/2021 e dal d.lgs. n. 150/2022 sul versante della digitalizzazione del procedimento penale. Più in particolare, dopo aver ripercorso il tortuoso cammino che ha caratterizzato il percorso di apertura delle fonti processualpenalistiche interne verso le nuove tecnologie, il cuore del saggio sarà teso ad esaminare alcuni dei principali problemi operativi che la normativa neo-introdotta in materia ha determinato in questo primo periodo di operatività. A tal fine, si cercherà di adottare un approccio il più possibile orientato al dato empirico: è nostra convinzione, infatti, che anche la tematica in esame richieda di essere trattata avendo quale costante punto di riferimento quella che autorevole dottrina ha definito «procedura penale invisibile», cioè quell'insieme di regole e prassi «che non si [possono] leggere nei manuali e nei repertori giurisprudenziali, ma si tocca[no] con mano nella effettività della pratica giudiziaria»¹⁸.

2. Il disorganico quadro normativo previgente

Come si è avuto modo di accennare, il percorso evolutivo che ha portato all'apertura alle nuove tecnologie in ambito processualpenalistico è stato, tradizionalmente, lento e frastagliato, sia per quanto concerne il profilo della smaterializzazione delle udienze, sia in relazione al cd. processo telematico *stricto sensu* inteso.

Dalla prima prospettiva, un primo passaggio chiave si è verificato a seguito dell'introduzione, nel corso degli anni Novanta¹⁹, degli artt. 45-*bis*, 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p.²⁰, attraverso i quali il legislatore ha aperto all'impiego dei collegamenti a distanza mediante videoconferenza nell'ambito delle regiodicande per reati legati alla criminalità organizzata, specie di stampo mafioso.

È risaputo che questo "nucleo" originario di giustizia penale a distanza ha rappresentato «una sorta di breccia di Porta Pia»²¹: da tale momento in poi, infatti, le previsioni in materia sono state via via potenziate nei decenni successivi; e ciò, sia a seguito dell'interpolazione di articoli nuovi²², sia attraverso l'estensione dell'ambito di applicazione di quelli già presenti. A questo proposito spicca, in particolare, quanto fatto dalla cd. riforma Orlando (l. 23 giugno 2017, n. 103), la quale ha dilatato a tal punto il perimetro dell'art. 146-*bis* disp. att. c.p.p.²³, da aver «fatto parlare di una vera e propria "rivoluzione" nella disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza, per effetto di una sostanziale "mutazione genetica" di questo meccanismo»²⁴. In buona sostanza, a fronte di una prima fase nella quale la partecipazione da remoto rappresentava una deroga alla presenza fisica nell'aula di udienza, la novella del 2017 aveva, per contro,

17. GALGANI 2019, p. 247. Impiegano, invece, il termine "giustizia elettronica" per descrivere «una vasta gamma di iniziative, tra cui la posta elettronica, la presentazione di ricorsi e la diffusione informatica di informazioni online, il video per audizioni e conferenze, la tracciabilità online della causa, la capacità di accedere alle informazioni per via elettronica», CANZIO-FIECCONI 2021, p. 147 s.

18. Testualmente, AMODIO 2003, p. 1424.

19. Rispettivamente introdotti con la l. 7 gennaio 1998, n. 11 e il d.l. 8 giugno 1992, n. 306.

20. Per un'analisi dei quali, cfr., per tutti, CURTOTTI NAPPI 2006.

21. SIGNORATO 2024, p. 425.

22. Si pensi, ad esempio, all'art. 205-*ter* disp. att., c.p.p. introdotto dalla l. 5 ottobre 2001, n. 367.

23. In proposito, v. l'analisi diacronica di SIGNORATO 2017.

24. Così, testualmente, P. Rivello (2017), p. 139. In merito a tale novella, si vedano, tra i molti, BUZZELLI 2018; DANIELE 2017; MENNA-MINAFRA 2017; LORUSSO 2017; NEGRI 2018.

già trasformato per alcuni soggetti «quella che era un'eccezione in una regola»²⁵, imponendo, di fatto, agli stessi di prendere parte necessariamente a distanza alle attività dibattimentali.

Pur non potendosi soffermare sulla disciplina in parola in questa sede²⁶, merita comunque osservare come questo embrione di “innesto digitale” abbia, fin da subito, provocato un acceso dibattito tra gli studiosi, invero mai del tutto sopito nonostante il *placet* impresso dalla Corte costituzionale e dai giudici europei²⁷. A fronte di censure sollevate con riguardo agli artt. 3, 10, 24, comma 2 e 27, comma 2, Cost., la Consulta ha affermato che «la premessa [sostenuta dal giudice rimettente] secondo cui solo la presenza fisica nel luogo del processo potrebbe assicurare l'effettività del diritto di difesa, non è (...) fondata». Adottando un approccio empirico alla materia, si è, invero, posto in rilievo come l'istituto in parola – e, di conseguenza, ogni forma di *remote participation* – possa dirsi conforme al dettato costituzionale, a condizione, tuttavia, che la strumentazione tecnica impiegata in concreto sia in grado di garantire «un'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento»²⁸. Dal che si comprende come la compatibilità dell'istituto con i principi fondamentali del giudizio venga a dipendere, in buona sostanza, dalle concrete modalità di realizzazione del collegamento informatico.

Per quanto concerne, invece, il piano del processo penale telematico “in senso stretto”, i benefici connessi all'impiego della tecnologia hanno indotto il legislatore a intervenire, seppur in modo settoriale, su diversi istituti.

Una prima area di intervento al riguardo, che trova le sue origini sin dagli albori del codice di rito vigente, è, ad esempio, quella che concerne

la dematerializzazione dei registri processuali e, in specie, di quelli relativi alle notizie di reato. Dal punto di vista normativo, l'art. 206 disp. att. c.p.p. stabilisce, infatti, da sempre che con decreto del Ministro della Giustizia vengano adottate le disposizioni regolamentari concernenti «la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale». In attuazione della predetta prescrizione legislativa, vennero approvati il d.m. 30 settembre 1989, n. 334 e il d.m. 9 novembre 1989 (cd. decreto Vassalli), i quali aprivano le porte a forme di tenuta digitale dei fascicoli, pur non sostituendosi *in toto* quelli cartacei. È, infatti, solo con una successiva interpolazione proveniente da fonti secondarie che si è via via cristallizzata la magmatica disciplina relativa ai registri telematici²⁹, fino a giungere all'adozione del sistema informatizzato SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale), definito come «la chiave di volta nel percorso di informatizzazione dei registri»³⁰. Trattasi, in estrema sintesi, di un modello unico di registro (composto da due sistemi: il cd. Re.Ge Web e il BDMC) o, meglio, di una «banca dati informativa»³¹, nella quale confluiscono tutte le informazioni relative a un determinato procedimento penale. Lo strumento consente, dunque, a tutti i soggetti abilitati di condividere, in uno spazio virtuale, dati giudiziari, nonché di aggiornarli in tempo reale, garantendo maggiore efficacia alle attività decisionali di tutte le componenti coinvolte.

Si collocano quale secondo *step* di questa linea evolutiva le innovazioni apportate nei primi anni Duemila nel settore delle notificazioni. Sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove infrastrutture digitali, il legislatore, dopo una prima fase di sperimentazione presso alcuni uffici giudiziari italiani³², ha introdotto, per il tramite dell'art. 4

25. GALGANI 2022, p. 232; NEGRI 2018, p. 569.

26. Cfr., per tutti, CURTOTTI NAPPI 2006; SIGNORATO 2017; TRIGGIANI 2020.

27. Corte Cost., 14 luglio 1999, n. 342; Corte EDU, 5 ottobre 2006, *Viola c. Italia*; Corte EDU, 27 novembre 2007, *Zagaria c. Italia*.

28. Corte cost., 14 luglio 1999, n. 342, par. 3.

29. Si ricordano, in particolare, il d.m. 27 marzo 2000, n. 264 recante il *Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari* e il d.m. 27 aprile 2009 concernente le *Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia*.

30. GALGANI 2022, p. 145.

31. Così, Cass. pen., Sez. V, 24 settembre 2019, n. 40500, in “OneLegale”.

32. In particolare, il Tribunale e la Procura di Torino.

d.l. 29 dicembre 2009, n. 193³³, in seguito confluito nell'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, divenuto efficace il 15 dicembre 2014, un regime di obbligatorietà delle notificazioni telematiche a persone diverse dall'imputato, valevole anche per il procedimento penale³⁴. Anche in questo caso, questo nucleo originario si è con il tempo espanso: con successivi interventi normativi³⁵, il legislatore ha, infatti, man mano ampliato l'ambito di operatività della disciplina, fino a giungere, come si vedrà, con l'approvazione della riforma Cartabia, a una applicazione generalizzata di questa tipologia di notificazione³⁶.

Il modello in origine prescelto (ma tuttora impiegato) si fonda sull'operare congiunto di un'infrastruttura centralizzata *web-based* realizzata dal Ministero della Giustizia, il cd. Sistema Notificazioni Telematiche (SNT), e una serie di caselle di Posta elettronica certificata (PEC) attribuite a ciascun Ufficio giudiziario. L'applicativo così strutturato consente non solamente di inviare notificazioni agli indirizzi inseriti in REGINDE (Registro generale indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia ai sensi del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, che contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei "soggetti abilitati esterni"³⁷), ma anche di monitorare in qualunque momento lo stato del processo d'invio delle medesime, controllando l'avvenuta

ricezione del messaggio anche mediante l'impiego di filtri di ricerca.

Ulteriori passi in avanti verso un processo penale a trazione digitale sono stati, in seguito, realizzati pure con riguardo alla formazione e alla tenuta dei fascicoli. Assume rilievo, al riguardo, la circolare del 26 gennaio 2016 adottata dal DGSIA³⁸ con la quale si è scelto di rendere operativo, dopo una prima fase di sperimentazione, il sistema denominato "Trattamento Informatizzato Atti Penali" (TIAP), ovverosia un software in grado di gestire i fascicoli penali in ogni fase e grado del procedimento³⁹. Trattasi, più in particolare, di un applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia che cura la progressiva formazione dei contenuti delle varie fasi del rito penale, consentendo in tal modo la sua integrazione con atti, documenti e supporti multimediali⁴⁰. Il programma in parola, dunque, lungi dal dover essere assimilato a un mero contenitore di atti e documenti, nasce come strumento per seguire (e registrare) il flusso del processo e dovrebbe, in sostanza, costituire la copia informatizzata del fascicolo processuale cartaceo.

Se un tanto è vero, va peraltro ricordato che, in assenza di una previsione legislativa *ad hoc*, le modalità con le quali procedere alla regolamentazione dell'accesso e della formazione del fascicolo TIAP sono state affidate alla prassi e, più in particolare, alla stipula di appositi protocolli di intesa

33. A mente del quale, «nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata».

34. Cfr., *amplius*, BOVE 2017; PETRUCCI 2015.

35. Rilevano, in particolare, il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (*Regolamento Concernente Le Regole Tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*), il d.m. 15 dicembre 2012, n. 209 (*Regole tecniche sulle comunicazioni telematiche*); e il provvedimento del 18 luglio 2011 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, *Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.lgs 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Ddl 193/2009, convertito nella legge 24/2010*.

36. Cfr. *infra* par. 6.

37. Cfr. art. 2, comma 1, lett. a), n. 7 del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, il quale include in tale categoria l'avvocatura generale dello Stato, la polizia giudiziaria e ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive.

38. Circolare DGSIA 26 gennaio 2016.

39. Per una breve sintesi del funzionamento dello stesso, si veda la Delibera plenaria del CSM del 9 gennaio 2019, *Relazione del CSM sullo stato della giustizia penale telematica 2018*, nonché GIORDANO 2019; GIORDANO 2018.

40. In questi termini, Cass. pen., Sez. V, 7 marzo 2019, n. 27315, in "OneLegale". Cfr. pure MADDALENA 2019.

tra gli uffici giudiziari e le organizzazioni forensi⁴¹. Anche le modalità di visualizzazione e di indicizzazione sono state spesso oggetto del contenuto di accordi para-legali, così come le condizioni di attestazione alle quali l'ufficio fa conseguire la corrispondenza formale tra il fascicolo cartaceo e quello informatizzato al TIAP.

Epperò, nonostante gli evidenti vantaggi legati alla digitalizzazione in questo ambito, deve darsi conto del fatto che, perlomeno fino all'approvazione della riforma Cartabia, il fascicolo telematizzato tramite applicativo TIAP non sostituiva, in alcun caso, il corrispondente cartaceo, giacché il crisma dell'ufficialità era attribuito solo a quest'ultimo⁴². Tanto che la giurisprudenza di legittimità, a fronte del mancato inserimento di un atto di indagine nell'indice del fascicolo digitalizzato tramite TIAP e presente, invece, nell'indice analogico, ha rigettato, a più riprese, le censure di inutilizzabilità sollevate dalla difesa, sottolineando come «le parti non po[tevano] che far fede sul fascicolo processuale cartaceo e di quello devono tenere conto per le loro richieste»⁴³. Il quadro che emergeva era, come giustamente osservato, tutt'altro che rassicurante: l'esercizio di prerogative costituzionalmente garantite – come, ad esempio, l'accesso tempestivo agli atti di indagine, funzionale all'esercizio del diritto di difesa – finiva per dipendere dalla presenza o meno di protocolli e linee guida stabili a livello locale, ovverosia da «contingenze tecniche

e/o territoriali del tutto peculiari [...] condensate in “strani” disposti sub-legislativi»⁴⁴.

Nell'ambito di questo percorso di digitalizzazione di alcuni settori del rito penale, merita di essere ricordata, infine, la creazione del cd. archivio riservato delle intercettazioni, disciplinato agli artt. 269, comma 1, c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p. Introdotto ad opera del d.lgs. 29 dicembre 2017 n. 216 (cd. riforma Orlando) e successivamente interpolato dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7, esso si identifica con i «server che custodiscono, dopo che il pubblico ministero li ha inseriti in esso (cd. conferimento), le registrazioni disposte nell'ambito del procedimento ed i relativi verbali»⁴⁵. L'introduzione di una «cassaforte delle intercettazioni»⁴⁶ rappresenta una novità di non poco rilievo⁴⁷, dal momento che, fino ad allora, il codice del 1988 non aveva previsto alcunché in merito alle modalità (neppure analogiche) di conservazione del materiale rilevante in sede di intercettazione⁴⁸.

L'assenza di una regolamentazione *ad hoc*, specie in una realtà ormai governata dalla bulimica circolazione di dati e informazioni, aveva generato la reazione del Garante italiano per la protezione dei dati personali che, all'esito di un'approfondita istruttoria, rilevava la presenza di «un quadro variegato e disomogeneo di misure, di natura fisica ed informatica, adottate dagli Uffici a protezione delle informazioni personali e dei sistemi [impiegati per la realizzazione delle intercettazioni]»⁴⁹. A fronte di tale quadro, si era, perciò, rivolto un

41. Per alcuni esempi di protocolli, v. GALGANI 2022, p. 164, nt. 138.

42. Cass. pen., Sez. I, 29 aprile 2016, n. 44424, in “OneLegale”.

43. Cass. pen., Sez. V, 7 marzo 2019, n. 27315, cit. Conf. Cass. pen., Sez. III, 25 giugno 2018, n. 53986, in “OneLegale”.

44. Così, GALGANI 2022, p. 166. Egualmente critica è BOVE 2015.

45. SIGNORATO 2017, p. 82. Dal punto di vista normativo, v. la definizione contenuta nel *Provvedimento 23 dicembre 2020 - Provvedimento del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati di modifica e sostituzione delle specifiche tecniche per il conferimento nell'archivio digitale delle intercettazioni di cui all'art. 269 comma 1 c.p.p.*, 23 dicembre 2020, ove ci si riferisce a un «sistema informatico (*hardware* e *software*) che consente di conservare tutte le conversazioni e comunicazioni disposte nell'ambito del procedimento, nonché di classificarle, in conformità alla relativa disciplina procedimentale; il sistema rende altresì disponibili le funzioni di accesso e di ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate».

46. Così, FILIPPI 2018, p. 37.

47. Tanto che CAMON 2018, p. 79 la definisce come «il fiore all'occhiello della riforma».

48. L'art. 269 c.p.p. stabiliva semplicemente che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni venissero «conservati integralmente presso il pubblico ministero che [aveva] disposto l'intercettazione».

49. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica*, 18 luglio 2013, n. 356.

invito al legislatore affinché adottasse misure idonee ad assicurare una tendenziale omogeneità delle discipline volte alla tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti (indagati e, specialmente, terzi estranei alle indagini). A ben riflettere, perciò, la scelta a favore di un “archivio digitale”, ove allocare le registrazioni e i verbali risultanti dalle attività di captazione, non è stata dovuta tanto ad una (pur auspicata) attività di riorganizzazione logistica degli uffici giudiziari di Procura, bensì alla necessità di adottare misure e accorgimenti volti a rafforzare il controllo preventivo e la sicurezza nel trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività di intercettazione.

Giunti a questo punto, è il caso di ricordare come il frastagliato quadro evolutivo finora ricostruito abbia subito una significativa accelerazione a seguito dello scoppio della pandemia da Covid-19⁵⁰. L'impossibilità di mantenere contatti sociali *de visu* ha, infatti, portato anche il legislatore italiano ad adottare una vasta serie di disposizioni emergenziali, caratterizzate da scadenze connesse all’andamento del contagio, volte a consentire di far leva sugli strumenti informatici, onde garantire comunque la prosecuzione in sicurezza del servizio giustizia⁵¹. Nell’economia del presente lavoro, due sono le innovazioni principali, introdotte in questo contesto, che meritano di essere ricordate.

Per un verso, il legislatore ha sviluppato il “Portale Deposito Atti Penali” (PDP), ovvero sia

una piattaforma internet che consentiva (e consente tuttora) ai difensori, con riguardo a una specifica categoria di atti (successivi alla notifica dell’avviso *ex art. 415-bis c.p.p.*), di eseguire il deposito digitale su un sistema informatico messo a disposizione dal Ministero della Giustizia.

Per altro verso, si è optato per una maggiore apertura al processo penale a distanza⁵². Al riguardo, è sufficiente menzionare come il legislatore italiano, con il d.l. 2 marzo 2020, n. 19, passando per il decreto cd. “cura Italia”⁵³ ed il cd. decreto “ristori”⁵⁴ sino ad approdare al d.l. 23 luglio 2021, n. 1059, abbia introdotto una legislazione che autorizzava l’autorità giudiziaria a fare ampio uso dello strumento dell’udienza “da remoto”⁵⁵, pur con tutta una serie di limitazioni di carattere soggettivo e oggettivo⁵⁶.

Ciò che importa, ai nostri fini, è mettere in rilievo come la disciplina pandemica, nonostante le inevitabili criticità derivanti dalla necessità di elaborarla in tempi rapidissimi, abbia consentito di sperimentare forme del tutto innovative di gestione informatizzata delle procedure giudiziarie⁵⁷. Essa, più in particolare, ha rappresentato un «laboratorio giuridico»⁵⁸ che è servito quale essenziale punto di riferimento per lo sviluppo di quello che, da lì a breve, è divenuto il nuovo “processo penale telematico Cartabia-style”.

50. Come rileva giustamente TRAPPELLA 2022, p. 1008 «senza la pandemia, la digitalizzazione del procedimento penale sarebbe rimasta ai margini degli interessi del normatore». Anche secondo GIORDANO 2021 la «spinta all’impiego dell’informatica nel processo penale è stata determinata dall’avvento della pandemia».

51. Sia consentito il rinvio a DELLA TORRE 2023, p. 253.

52. Sul punto la letteratura è molto ampia: si vedano, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, AMODIO-CATALANO 2020; GIORDANO 2020-B; LORUSSO 2020; MANCUSO 2020; MAZZA 2020; NAPOLITANO 2020; RUGGIERI 2020.

53. D.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27.

54. D.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176.

55. Sull’indebito utilizzo dell’espressione “da remoto” in relazione all’udienza telematica, v. AMODIO 2020.

56. Si veda, più in dettaglio, NAPOLITANO 2020.

57. Invero, mette conto ricordare come, ancor prima dell’insorgere della pandemia, il disegno di legge C. 24351 (cd. ddl Bonafede) avesse gettato le basi normative per una più massiccia informatizzazione del processo penale. Le novità, a tal proposito, riguardavano, da un lato, la proposta di generalizzare l’utilizzo della PEC per compiere comunicazioni o notificazioni a persona diversa dall’imputato e, da un altro lato, la possibilità di provvedere al deposito di atti e documenti con modalità tecnologiche accelerate. Cfr., *amplius*, GIALUZ-DELLA TORRE 2020; GIORDANO 2020-A.

58. CAIANIELLO-PUGLIESE 2024, p. 180.

3. Le novità apportate dalla riforma Cartabia

Come si è anticipato, la riforma Cartabia ha determinato un ulteriore cambio di passo nella materia in esame. Facendo tesoro delle potenzialità emerse dalle “sperimentazioni” digitali in epoca Covid, il legislatore, essendo chiamato ad adottare una novella capace di rilanciare l’efficienza dell’ordinamento penale nel suo complesso, ha pensato di introdurre finalmente una disciplina generale e organica del processo penale telematico nelle sue varie componenti.

Sotto un primo profilo, l’obiettivo perseguito dai *conditores* è stato quello di creare, sulla scorta di quanto già implementato in sede civile, una sorta di “cancelleria telematica”⁵⁹, espressione con la quale alludiamo a tutte quelle attività che consentono non solo il caricamento e la consultazione elettronica (e da remoto) degli atti giudiziari, ma anche la gestione online delle operazioni realizzate nel corso del procedimento (consultazione del calendario dei processi, utilizzo dei sistemi di pagamento virtuali per le spese processuali, etc.). Si inseriscono in tale contesto, ad esempio, le modifiche apportate alla disciplina concernente la natura e la verbalizzazione degli atti, la tenuta dei fascicoli, le notificazioni e i depositi.

Sotto un secondo profilo, si è voluto implementare e, allo stesso tempo, conferire organicità all’istituto della partecipazione a distanza, che, come si è accennato, ha rappresentato uno strumento a cui è stato attribuito grande rilievo nel corso del periodo pandemico.

Nel prosieguo della trattazione verranno analizzate entrambe tali aree di intervento, mettendosi in luce i loro punti di forza, nonché i difetti e le lacune che le caratterizzano.

4. I pilastri del nuovo processo penale 2.0: l’atto nativo digitale, il fascicolo informatico e le novità in tema di verbalizzazione

Il primo dato su cui va concentrata l’attenzione è la circostanza per cui il nuovo procedimento penale *paperless*, costruito dal d.lgs. n. 150/2022, si fonda su due pilastri normativi fondamentali.

Il primo è costituito dall’art. 110 c.p.p., il quale stabilisce, in modo del tutto innovativo, che gli atti processuali devono, di norma, essere creati e conservati esclusivamente in forma digitale, garantendone l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, l’interoperabilità e, ove richiesto dalla legge, la segretezza. Come era inevitabile, nel fornire una «nuova identità all’atto processuale»⁶⁰, il legislatore ha avuto cura di mantenere, in via di eccezione, un “regime analogico” per tutti quegli atti che, per loro «natura o per specifiche esigenze processuali», non possono essere redatti in forma di «documento informatico»⁶¹.

Benché la norma appaia tutto sommato chiara e intelleggibile, deve, tuttavia, darsi conto di un contrasto sviluppatosi con riguardo alla compatibilità della nuova regolamentazione con il canone di legalità processuale. Oggetto di dibattito è, in particolare, il contenuto del secondo comma, nella parte in cui rinvia ad altra «normativa, anche regolamentare» per una più precisa individuazione della disciplina in tema di redazione, sottoscrizione, conservazione, accesso, trasmissione e ricezione degli atti e dei documenti. Ebbene, parte degli studiosi ha censurato tale meccanismo, giacché, «lungi dall’essere un mero riempitivo di cognizioni tecnico-informatiche, il richiamo ai regolamenti – e, vista la confusione classificatoria tra i riferimenti nell’ambito, alla *soft-law* – è capace di incidere sull’ampiezza delle garanzie costituzionali»⁶². A ben pensare, però, la scelta appare giustificata dal cd. principio di neutralità tecnologica; principio che permea l’intera legislazione

59. Parlano di una «informatizzazione dei servizi di cancelleria» quale obiettivo primario della riforma Cartabia sul versante del processo penale telematico, CAIANIELLO–PUGLIESE 2024, p. 180.

60. GALGANI 2023-A, p. 404.

61. Sull’inappropriatezza dell’utilizzo di tale terminologia, v. GALGANI 2023-A, pp. 407-409.

62. TRAPPELLA 2022, p. 1009. Di «comprensibili timori circa il rispetto della fondamentale riserva di legge» ha parlato TRABACE 2023, p. 26.

di nuovo conio⁶³. Con tale espressione si allude al fatto che la normativa di fonte primaria dovrebbe astenersi dall'individuare specifiche soluzioni tecniche per la realizzazione delle attività processuali, dal momento che l'evoluzione tecnologica rischia di rendere obsolescenti e inadeguate le nuove disposizioni ancor prima della loro entrata in vigore. In questa prospettiva, e al pari di quanto suggerito in altri ambiti⁶⁴, sembra, dunque, ragionevole la semplice previsione, a livello codicistico, di principi generali e astratti, ai quali poi il "legislatore tecnico" dovrà dare attuazione, pur sempre nel rispetto delle linee guida fissate a livello astratto e generale⁶⁵.

Una volta attribuita natura digitale all'atto processuale, i *conditores* si sono, coerentemente, premurati di superare il tradizionale sistema di catalogazione e conservazione imperniato sui cd. "faldoni", istituendo l'obbligatorietà della tenuta informatica dei fascicoli. E in questa prospettiva è stato introdotto, quale secondo pilastro del nuovo sistema, l'art. 111-ter c.p.p., il quale stabilisce che detti "raccoltori 2.0" siano formati, conservati e aggiornati digitalmente, in modo da garantirne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità,

l'interoperabilità e la facile consultazione online da parte di tutti i soggetti autorizzati.

Pure tale novità – benché debbano essere a tutt'oggi risolte alcune questioni tecniche legate al concreto funzionamento dei sistemi informatici di gestione⁶⁶, ma ricche di implicazioni sul piano giuridico⁶⁷ – merita di essere accolta con favore. Numerosi, sono, infatti, i benefici che potranno derivare da una gestione interamente digitalizzata dei fascicoli, specie con riguardo alla riduzione dei cd. tempi morti del loro attraversamento, che, come noto, rappresentano una delle cause più critiche di irragionevole durata dei nostri procedimenti, specie con riguardo al passaggio dal primo grado all'appello⁶⁸. Da questo punto di vista, il legislatore pare, in definitiva, aver ben fatto proprio lo spirito delle indicazioni provenienti dal già richiamato 2022-2025 *Action plan*⁶⁹, nel quale la CEPEJ ha sottolineato proprio la necessità per gli Stati membri di realizzare, quanto prima, una completa «transition from paper to digital court files» nell'ottica di garantire una maggiore "efficienza qualitativa" dell'apparato giudiziario.

In detto scenario, peraltro, deve darsi altresì conto di una novità di estremo rilievo concernente

63. Così, CAIANIELLO-PUGLIESE 2024, p. 189. Non intravede una violazione della legalità processuale neppure GALGANI 2023-A, p. 420 s.

64. Il riferimento è, in particolare, ai mezzi di ricerca della prova tecnologici: cfr. CAIANIELLO 2022, p. 243; LASAGNI 2016. Parimenti, è stato osservato, sotto il profilo delle *best practices* forensi impiegate nel contesto della *digital evidence*, che l'individuazione a livello legislativo di una singola tecnica di acquisizione si pone in contrasto con l'idea di una scienza informatica "in continua evoluzione", non potendosi individuare, allo stato dell'arte, una modalità apprensiva in grado di imporsi sulle altre. Senza voler considerare, in aggiunta, come la scelta di una metodologia piuttosto che l'altra dipenda, nella maggior parte dei casi, dalle circostanze del caso concreto: DANIELE 2011, p. 293.

65. Concorde GALGANI 2023-A, p. 406 s.

66. Ciò vale, ad esempio, per l'applicativo APP (cfr. *infra* par. 5).

67. GALGANI 2023-A, p. 423, la quale ricorda, ad esempio, il tema relativo alla *data entry* e cioè «se l'inserimento dei materiali [nel fascicolo digitale] dovrà essere sempre e comunque mediato dall'intervento del personale di segreteria e di cancelleria [...] o, per contro, potrà valere il deposito "diretto" da parte degli utenti». Al riguardo, l'art. 19, punto n. 9 delle *Specifiche tecniche* adottate dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati in data 2 agosto 2024 (ed entrate in vigore il 30 settembre 2024) prevede che «a seguito dell'invio dell'atto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica ed accettazione automatica del deposito degli atti inviati dai difensori rispetto ai quali vi è corrispondenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale, senza intervento degli operatori di segreteria e di cancelleria». Cfr. anche CAIANIELLO-PUGLIESE 2024, p. 201.

68. DELLA TORRE 2022, p. 49; GIALUZ 2022, p. 10.

69. CEPEJ, *2022-2025 Action Plan*, 9 December 2021.

il tema della verbalizzazione degli atti⁷⁰. In sintonia con il principio enunciato dall'art. 1, comma 8, lett. a) e b), della legge delega, il d.lgs. n. 150/2022 ha modificato il contenuto dell'art. 134 c.p.p. stabilendo che la riproduzione audiovisiva o fonografica deve ritenersi la modalità ordinaria di documentazione delle attività procedurali. Il regime di *favor* manifestato, in questo contesto, per l'impiego di strumentazioni digitali «risponde all'esigenza di rendere più completa e, quindi, più fedele la verbalizzazione»⁷¹, assicurando in tal modo una rappresentazione più accurata dell'atto realizzato. L'obiettivo che si intende perseguire è, all'evidenza, duplice. Per un verso, l'impiego della tecnologia consente di realizzare un controllo *ex post* sul rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nell'atto, specie – ma non esclusivamente⁷² – con riguardo a quelli compiuti dagli organi di indagine nella fase previa⁷³. Per altro verso, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo⁷⁴, dalle fonti eurounitarie⁷⁵ e dalla stessa Corte costituzionale⁷⁶, l'introduzione di siffatto meccanismo funge da rimedio compensativo rispetto alle deroghe al principio di immediatezza. Ai sensi del nuovo art. 495, comma 4-ter c.p.p., infatti, la documentazione integralmente audiovisiva dell'assunzione di fonti orali osta alla rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice, salvo che quest'ultimo non la ritenga comunque necessaria sulla base di specifiche esigenze⁷⁷.

4.1. Il deposito telematico

In ottemperanza al *dictum* contenuto nell'art. 1, comma 5, lett. a), l. n. 134/2021, il legislatore ha introdotto, quale ulteriore elemento cardine del sistema di procedimento penale *paperless*, un nuovo art. 111-*bis* c.p.p., ove si stabilisce che gli atti processuali, salvo il caso di malfunzionamenti dei sistemi informatici dei domini del Ministero della Giustizia (art. 175-*bis* c.p.p.)⁷⁸, devono essere depositati, in tutte le fasi del rito, in modalità esclusivamente telematica.

Al riguardo, va posto subito in rilievo come siffatte disposizioni siano portatrici di «un vero e proprio cambio di paradigma»⁷⁹, specie se raffrontate al previgente sistema nel quale i draconiani orientamenti della giurisprudenza di legittimità avevano alquanto limitato l'impiego di strumentazioni elettroniche (e, in particolare, della PEC) per il deposito degli atti processuali⁸⁰. Proprio onde superare le resistenze tradizionali che avevano interessato in particolare gli atti di impugnazione, il legislatore ha scelto di chiarire, in modo esplicito, all'art. 582, comma 1, c.p.p. che anche i gravami vanno oggi presentati, di norma, mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-*bis* c.p.p. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Ciò premesso, va ricordato che i *conditores* hanno individuato tre eccezioni alla regola generale che impone la digitalizzazione delle modalità di deposito.

70. BONZANO 2022; DUCOLI 2023; LOPEZ 2022.

71. CIAVOLA 2023, p. 68.

72. Art. 510, comma 2-*bis*, c.p.p.

73. Si vedano, ad esempio, gli artt. 141-*bis*, 351, 362 c.p.p.

74. Corte EDU, 23 maggio 2019, *Doyle c. Irlanda*, par. 99; Corte EDU, 15 dicembre 2015, *Schatschaschwili c. Germania*, par. 127.

75. Cfr., ad esempio, il considerando 53 e l'art. 24 della direttiva 2012/29/UE.

76. Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132.

77. L'art. 93-*bis* del d.lgs. n. 150/2022, modificato dal d.l. n. 162/2022 ha previsto che la disposizione di cui all'art. 495, comma 4-ter c.p.p. «non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023».

78. Cfr. *infra* par. 5.

79. CAIANIELLO-PUGLIESE 2024, p. 191. Cfr. pure GALGANI 2023-B, p. 114. Di «una disposizione cardine nell'impalcatura del processo penale telematico» ha parlato GIALUZ 2022, p. 6.

80. Cfr., ad esempio, Cass. pen., Sez. VI, 27 novembre 2019, n. 52092, in *OneLegale*; Cass. pen., Sez. III, 13 aprile 2018, n. 38411, *ivi*; Cass. pen., Sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 271677, *ivi*. Per un quadro di sintesi, v. GIORDANO 2021; GALGANI 2022, p. 167 ss.; LA ROCCA 2019.

Anzitutto, è consentito procedere in forma analogica con riguardo ad atti e documenti che non possono essere acquisiti in copia informatica in ragione: a) della loro natura; b) di specifiche esigenze processuali. Se con riguardo alla prima ipotesi non sembrano profilarsi problemi di particolare rilievo⁸¹, più complessa appare l'opera volta a circoscrivere l'ambito applicativo del parametro *sub b)*. Potrebbero assumere una certa consistenza, in proposito, tutte le circostanze in cui un determinato atto può essere presentato direttamente in udienza, come una dichiarazione di costituzione di parte civile o l'esibizione di un documento in sede di *cross-examination*⁸².

Ulteriore ipotesi eccezionale è quella sancita all'ultimo comma dell'art. 111-*bis*, a mente del quale gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. Invero, la versione originaria del testo non operava alcun riferimento alla vittima, ma, al riguardo, il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31⁸³, recependo i suggerimenti provenienti da una parte della dottrina⁸⁴, ha opportunamente esteso siffatto meccanismo.

Nell'ottica di favorire l'esercizio del diritto di difesa⁸⁵ e sfruttare appieno le potenzialità del "formante tecnologico", il legislatore è intervenuto pure sull'art. 172 c.p.p., stabilendo che il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione dello stesso da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile. Si è altresì precisato che i termini decorrenti

dal deposito telematico degli atti effettuato fuori dell'orario d'ufficio stabilito dal regolamento si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva.

Infine, la consapevolezza circa le disfunzioni tecniche che possono riguardare (e che, nella prassi quotidiana, riguardano) gli applicativi tecnologici in uso presso gli uffici giudiziari, ha portato il legislatore del 2021 a delegare l'esecutivo ad adottare una disciplina rimediabile *ad hoc*, al fine di evitare che eventuali malfunzionamenti potessero pregiudicare l'esercizio delle facoltà difensive. In attuazione di tale direttiva, il governo ha regolato la materia nel nuovo art. 175-*bis* c.p.p., ove vengono oggi disciplinate due distinte ipotesi (nonché le relative conseguenze processuali) di malfunzionamento dei sistemi informatici.

La prima concerne il caso in cui i *bug* di sistema emergano con riguardo ai domini informatici del Ministero della Giustizia, mentre la seconda è relativa ai malfunzionamenti che possono verificarsi in uno specifico ufficio giudiziario locale. Nella prima evenienza, il malfunzionamento, per assumere rilevanza in termini giuridici, deve essere certificato dal Direttore generale dei Servizi Informatici Automatizzati del Ministero della Giustizia e successivamente comunicato in modo da garantirne la conoscenza al pubblico (avvocati, *in primis*). Nella seconda, invece, l'art. 175-*bis* c.p.p. stabilisce che sia il capo dell'ufficio a verificare il malfunzionamento e, anche in questo caso, a comunicarlo con mezzi in grado di assicurarne la tempestiva conoscenza. In entrambe le situazioni è previsto che, durante il periodo di stallo, gli atti e

81. La *Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022*, p. 191 s. cita, in proposito, i «documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l'autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l'acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale».

82. Sulla stessa linea di pensiero, v. CAIANIELLO-PUGLIESE 2024, p. 194.

83. Cfr. GIALUZ 2024.

84. GALGANI 2023-A, p. 413; GIALUZ 2022, p. 7, per il quale «il rischio sarebbe stato quello di pregiudicare l'effettività dell'accesso alla giustizia e del diritto di difesa di quei soggetti, tra cui, soprattutto, l'imputato, privi di conoscenze tecnologiche»; PORCU 2022, p. 72.

85. Come esplicitato nella *Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022*, cit., p. 19 il *novum* ha inteso rafforzare «l'esercizio del diritto di difesa, in quanto la parte può far uso dell'intera giornata nella quale è in scadenza il lasso temporale previsto dalla legge per depositare telematicamente l'atto».

i documenti debbano essere prodotti e depositati in “formato analogico”.

L'ultimo comma della disposizione è dedicato al caso in cui la scadenza di un termine perentorio previsto a pena di decadenza intervenga nel corso del periodo di malfunzionamento. Si introduce, al riguardo, una speciale ipotesi di restituzione nel termine *ex art. 175 c.p.p.*, prevedendo opportunamente che le parti possano esercitare i diritti e le facoltà loro spettanti qualora provino di essersi trovate, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto in forma cartacea.

Come si vedrà meglio a seguire⁸⁶, la nuova disciplina di carattere rimediabile, a fronte di un'inadeguatezza delle apparecchiature tecniche, è già stata applicata, nella prassi, con una certa disinvoltura, essendo oggetto di interpretazioni estensive volte a sospendere *sine die* l'utilizzo dei sistemi informatici per la realizzazione dei depositi.

4.1.1. Verso una nuova tipologia di invalidità processuale? L'“atto abilitante” e il concetto di “irricevibilità”

Detto ciò, va rilevato che l'argomento del deposito telematico non presenta solo luci, ma anche significative ombre. Tra queste spicca il profilo del cosiddetto “atto abilitante”.

L'istituto in parola è stato introdotto dall'art. 5, comma 1, n. 4) del Provvedimento del Direttore del DGSIA del 24 febbraio 2021 per esigenze legate al funzionamento del Portale Deposito Atti Penali e al fine di tutelare il segreto investigativo, scongiurando la pratica di nomine puramente esplorative⁸⁷. Più nello specifico, la locuzione in esame si riferisce a quell'«atto da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di Registro»⁸⁸. In

pratica, al fine di poter depositare la nomina del difensore di fiducia (ed eventuali atti successivi), il Portale richiede un titolo abilitante, ossia un documento che dimostri la conoscenza del procedimento e del numero progressivo indicato nel registro delle notizie di reato. La disciplina in parola, come stabilito nel provvedimento del DGSIA, è destinata a trovare applicazione nella sola fase delle indagini preliminari, ovverosia qualora non sia ancora stato emesso uno degli avvisi *ex artt. 408, 411 o 415-bis c.p.p.*, risultando, dunque, illegittimo, ogni rifiuto riferito a depositi di nomine successive all'avvenuta *discovery*⁸⁹.

Nonostante il regime cronologico da ultimo segnalato, non è difficile rendersi conto di come il meccanismo in esame rischi di ostruire in modo sproporzionato l'esercizio di vari diritti costituzionalmente garantiti, tra cui *in primis* quello di difesa⁹⁰, perlomeno tutte le volte in cui l'indagato e il suo difensore siano a conoscenza della pendenza del procedimento, ma non anche del corrispettivo numero di iscrizione.

È ben vero – si obietterà – che tale informazione potrebbe essere acquisita attraverso la proposizione di una richiesta formulata ai sensi dell'art. 335, comma 3, c.p.p. Ed è altrettanto vero che, a differenza di quanto previsto in passato, l'istanza volta a ottenere detta certificazione può essere oggi presentata direttamente tramite il Portale. Cionondimeno, vi possono essere casi, tutt'altro che infrequenti nella prassi, nei quali un tale adempimento risulti incompatibile con le tempistiche imposte per l'esercizio dei diritti difensivi: si pensi, ad esempio, a un procedimento cautelare, laddove l'assistito, per qualsiasi ragione, non sia in possesso della copia del provvedimento.

In tale situazione, la necessità di proporre un gravame in tempi brevi è radicalmente incompatibile con una richiesta *ex art. 335, comma 3,*

86. Cfr. *infra* par. 5.

87. *Provvedimento del Direttore del DGSIA* del 24 febbraio 2021.

88. *Ibidem*.

89. *Ibidem*.

90. Critiche all'introduzione dell'atto abilitante sono state avanzate da GALGANI 2022, p. 178; TAVASSI 2024, pp. 19-20; TRAPELLA 2022, p. 1012 il quale soggiunge come si tratti di «un adempimento contrario ai precetti minimi dei rapporti con la pubblica amministrazione, atteso che si tratta di inviare all'apparato copia di un atto di cui è già in possesso perché, semplicemente, ne è l'autore».

c.p.p.⁹¹; richiesta che gli uffici, come dimostra la prassi quotidiana, non sono talvolta in grado di evadere in tempi celeri. Per non dire poi delle fattispecie in cui, stando alla disciplina dell'art. 110-bis disp. att. c.p.p., la Procura può rispondere a un'istanza di questo tipo con la sibillina formula «non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione».

Al netto delle problematiche appena segnalate, non si può fare a meno di notare come la procedura concernente il deposito dell'atto abilitante sembri aver surrettiziamente introdotto, nel nostro modello processuale, una nuova forma di invalidità extra-legale (e, in quanto tale, contrastante con i principi di base della materia della legalità processuale e della tassatività), destinata ad operare esclusivamente in *malam partem*: ovvero sia la «irricevibilità». L'omesso caricamento nel Portale dell'atto abilitante, infatti, comporta automaticamente la non accettazione dell'atto derivato (cioè, la nomina del difensore), inibendone pertanto l'efficacia processuale e impedendo l'instaurazione di un confronto tra accusa e difesa nella fase delle indagini preliminari. Per di più, la genericità del concetto di «atto abilitante», rispetto al quale non viene operata alcuna specificazione nei vari provvedimenti del DGSIA, finisce per legittimare prassi distorte volte a includervi, per ragioni non meglio specificate, solamente alcune tipologie di atti processuali, in specie il provvedimento da cui risulta l'iscrizione *ex art.* 335 c.p.p.⁹².

4.1.2. Il d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 e la disciplina intertemporale e transitoria per i depositi

Come era prevedibile, la svolta tecnologica determinata dal d.lgs. n. 150/2022 ha suscitato forti preoccupazioni di ordine pratico, tanto nella classe forense quanto nella magistratura, circa i problemi che sarebbero derivati da una sua completa immediata applicazione nell'arretrata realtà italiana. Al riguardo, si è, infatti, a più voci messo giustamente in luce come, in mancanza di adeguate opere di potenziamento, l'infrastruttura in uso nella maggior parte delle sedi giudiziarie fosse del tutto inadeguata, nonché quantitativamente e qualitativamente insufficiente, per consentire una gestione digitale generalizzata dei documenti e degli atti processuali⁹³.

È in tale contesto problematico che si colloca la stratificata disciplina di matrice intertemporale e transitoria ideata sul punto dal riformatore, che trova la sua sede normativa principale nell'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022⁹⁴, il quale ha trovato attuazione tramite il d.m. 29 dicembre 2023, n. 217⁹⁵; fonte che, oltre a dettare regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti processuali, ha rinviato l'entrata in vigore di molte disposizioni cardine in materia di processo penale telematico al 31 dicembre 2024⁹⁶.

Se ciò è vero, va rilevato come il decreto in questione, facendo propria una logica dei «piccoli passi», non abbia rinunciato comunque a sperimentare

91. Per di più, si osservi come i malfunzionamenti del sistema informatico possano non di rado inibire il corretto deposito dell'atto abilitante: si veda, ad es., il caso *paradigmatico* nel quale l'istanza avanzata *ex art.* 415-bis c.p.p. è stata rifiutata perché, nel testo della medesima, vi era un errore nell'indicazione di una lettera del cognome dell'indagato.

92. Se ne dà conto in UCPI, *Brevi considerazioni sulle specifiche tecniche per i depositi degli atti*, 9 agosto 2024.

93. UCPI, *Processo telematico: soddisfazione per la proroga dell'attuale regime di deposito*, 31 dicembre 2023; PALMIERI 2023.

94. Ai sensi del primo comma dell'art. 87, il Ministro della giustizia, con decreto da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, avrebbe dovuto definire le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

95. D.m. 29 dicembre 2023, n. 217, sul quale v. CURTOTTI-NOCERINO 2024.

96. Occorre precisare, al riguardo, che le nuove norme in tema di notificazioni sono entrate formalmente in vigore già dal 30 dicembre 2022 (art. 6 d.l. n. 162/2022).

l'immediata applicazione del nuovo regime per quanto concerne alcune fasi del rito. A questo proposito, l'art. 3, comma 1, stabilisce, in particolare, che, di regola, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nel corso della fase delle indagini preliminari abbia da subito luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p., presso la procura della Repubblica, la procura europea, l'ufficio g.i.p. e la procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. In via di eccezione, però, il comma 7 della medesima disposizione, nel prevedere un regime transitorio valido sino al 31 dicembre 2024, statuisce che il deposito da parte dei "soggetti abilitati interni"⁹⁷ di atti, documenti, richieste e memorie possa avvenire anche con «modalità non telematiche», ovvero, in ragione del principio di equivalenza contenuto al comma 8⁹⁸, mediante l'impiego della PEC. La deroga, tuttavia, non trova applicazione per gli atti relativi ai procedimenti di archiviazione e alla riapertura delle indagini, per i quali torna nuovamente ad applicarsi la regola del deposito obbligatorio di tipo telematico.

Per quanto concerne i difensori, l'art. 3, comma 2, individua, quale principio generale, quello del deposito a mezzo Portale di atti, documenti, richieste e memorie, presso la corte di appello, il tribunale ordinario, il giudice di pace, la procura generale presso la corte di appello, la procura della Repubblica presso il tribunale e la Procura europea. Anche in questo caso, però, il decreto introduce un regime transitorio valido sino al 31 dicembre 2024. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, gli avvocati possono sempre realizzare depositi con «modalità non telematiche», ad esclusione di quelli relativi alla fase delle indagini preliminari, al procedimento di archiviazione e alla riapertura delle indagini, nonché della nomina, della rinuncia o revoca del mandato, per i quali torna in vigore l'ordinario regime di trasmissione a mezzo Portale. Tale ultima preclusione, tuttavia, non opera («eccezione all'eccezione») con riguardo al deposito di atti e

documenti nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.

La disciplina della quale si è dato conto, pur apprezzabile nell'intento di voler dare concreta attuazione ai principi contenuti nel d.lgs. n. 150/2022, lascia molto a desiderare, specie con riguardo alla tecnica legislativa impiegata. In effetti, l'articolato normativo, imperniato su un alternarsi di regole ed eccezioni, appare davvero poco chiaro e affatto intelleggibile.

5. Il nuovo applicativo ministeriale per la gestione del fascicolo telematico: cd. APP

Così ricostruita la disciplina a livello legislativo, va segnalato come, in sede di attuazione, il Ministero della Giustizia, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione degli atti e dei documenti processuali – secondo parametri di semplicità, celerità, trasparenza e fruibilità – abbia creato un nuovo sistema cui è affidata la concreta realizzazione del processo telematico. Il riferimento corre al cd. Applicativo del Processo Penale (APP) che, dopo una brevissima fase di sperimentazione presso alcuni uffici di Procura iniziata nel mese di ottobre 2023, è divenuto, a decorrere dal 2 gennaio 2024, il modello generalizzato per la gestione telematizzata dell'intera fase delle indagini preliminari⁹⁹.

Più nello specifico, si è al cospetto di un sistema informatico progettato non tanto per sostituire il modello TIAP attualmente esistente, bensì onde consentire a tutti i soggetti abilitati la redazione in formato digitale, la firma elettronica e il deposito telematico degli atti dal momento della ricezione della notizia di reato, rendendo così telematici tutti i flussi procedurali. L'applicativo, dunque, vorrebbe realizzare quel passaggio, che rappresenta il vero fulcro dell'informatizzazione, dalla dematerializzazione alla digitalizzazione degli atti, ovverosia da un sistema di gestione dei fascicoli incentrato sulla semplice scansione degli atti

97. Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. m), n. 2 del d.m. n. 44/2011, i soggetti abilitati interni sono i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP.

98. A mente del quale «rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».

99. IANNONE 2024; SAVIO 2024.

processuali cartacei a un modello governato interamente da file nativi digitali.

Con riguardo all'ambito di operatività del nuovo sistema, occorre fare riferimento al già citato d.m. n. 271/2023, il quale prevede l'obbligatorietà del deposito telematico tramite APP di «atti, documenti, richieste e memorie» nei soli «procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale» a decorrere dal 14 gennaio 2024. A partire da quella data, dunque, tutte le fasi della procedura archiviativa (dall'invio della richiesta all'adozione del provvedimento conclusivo) e di quella concernente la riapertura delle indagini debbono essere gestite telematicamente.

Tanto premesso sul piano teorico, va rilevato come la prima fase di sperimentazione operativa dell'applicativo sia risultata fallimentare. A riprova di ciò basti pensare che, secondo quanto riportato dal CSM, gli uffici giudiziari hanno riscontrato profili di criticità talmente numerosi nell'uso di APP da rendere lo strumento «inidoneo ad essere utilizzato [in qualunque fase del procedimento]»¹⁰⁰.

Tra i numerosi deficit del sistema segnalati vi erano (e vi sono tutt'ora), innanzitutto, quelli legati alla sicurezza. A quanto è dato rilevare, il funzionamento del software, acquisendo i profili utente da quelli presenti sul SICP, consente al singolo magistrato di visualizzare tutti i fascicoli caricati nel sistema, compresi, dunque, pure quelli dei colleghi, potendo egli teoricamente modificare o eliminare provvedimenti contenuti in procedimenti assegnati ad altri magistrati dell'ufficio. È evidente come la mancata previsione di misure tecniche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati giudiziari non possa che lasciare alquanto perplessi, ancor più se si considera che la riforma Cartabia, come si desume da una lettura sistematica delle numerose disposizioni neo-introdotte¹⁰¹, individua proprio nel requisito della «segretezza» degli atti e dei documenti una *conditio sine qua non* «di

attuazione dei principi e dei diritti fondamentali che innervano il processo penale»¹⁰².

A fronte di tale quadro, risulta davvero paradossale anche la problematica tecnica riscontrata con riguardo al canone della «accessibilità», pure elevato teoricamente dal legislatore del 2022 a pilastro dell'intera disciplina del «rito 2.0». Si allude al fatto che, stando al funzionamento di tale applicativo, al pubblico ministero è inibito il potere di iscrivere autonomamente un nuovo procedimento penale o di adottare provvedimenti, anche in casi di urgenza (si pensi ad un decreto di intercettazione), in assenza della validazione di un cancelliere.

Le problematiche strutturali di APP non finiscono però qui. Appaiono insufficienti, del pari, i modelli standard degli atti processuali e dei provvedimenti inseriti di *default* nello strumento, né è prevista la possibilità per il singolo magistrato di sopperire a tale mancanza. Per di più, la creazione dei documenti passa per il tramite di un *wizard*, cioè una procedura guidata di redazione, che non consente all'utente di discostarsi da essa, neppure quando, come è stato rilevato in alcune occasioni, quest'ultima dia esiti giuridicamente erronei¹⁰³.

Ancora: APP non consente un'interazione contestuale di più utenti sul medesimo fascicolo, inibendo, perciò, la possibilità di redigere e modificare contemporaneamente atti in relazione allo stesso procedimento.

Quel che è peggio è che l'applicativo in parola, in aggiunta, non sembra neppure in grado, così per come modellato dagli ingegneri informatici, di sfruttare appieno le potenzialità offerte dalla tecnologia. Emblematica si rivela, ad esempio, la mancata predisposizione di un idoneo scadenziario delle misure cautelari e di un corrispondente *alert* dei termini in scadenza.

Ebbene, va osservato che le problematiche pratico-applicative di cui abbiamo dato brevemente conto hanno avuto importanti riflessi sulla concreta gestione delle procedure, specie sul versante delle loro tempistiche, giacché, a quanto è dato

100. Così si esprime la *Relazione del CSM sulla sperimentazione in esercizio del sistema APP 1.0*, 19 novembre 2023, p. 3. Cfr. pure la Delibera plenaria del CSM del 13 marzo 2024, *Criticità relative all'applicativo APP rilevate dagli Uffici giudiziari*.

101. Artt. 110, 111-bis, 111-ter, 148 c.p.p.

102. Testualmente, SIGNORATO 2023, p. 67, la quale, con una formula assai felice, soggiunge come «la sicurezza dei dati funge da presupposto per la sicurezza dei diritti».

103. Ne dà conto SAVIO 2024, par. 1.

sapere, per realizzare la medesima attività (ad es., la redazione di una richiesta di archiviazione), in molti casi il soggetto abilitato (pubblico ministero, gip, cancelliere, etc.) rischia di impiegare più tempo utilizzando APP rispetto a una gestione cartaceo-analogica¹⁰⁴. Onde rendersi conto di un tanto, è sufficiente volgere lo sguardo alle statistiche giudiziarie¹⁰⁵: i dati raccolti per il tramite della rete RID, che attualmente riguardano 114 Procure su 140, rivelano un calo del 63,7 % nel numero delle richieste di archiviazione nei procedimenti a carico di noti e dell'80,1 % per i procedimenti nei confronti di persone ignote¹⁰⁶. Per quanto concerne gli Uffici giudicanti, invece, il dato rilevato, che riguarda 98 uffici GIP su 140, mostra un calo del 93,4 % dei decreti di archiviazione nei procedimenti mod. 21 e del 96,9 % di quelli a mod. 44¹⁰⁷. Questi dati consentono di svolgere una duplice considerazione: per un verso, essi si pongono in evidente controtendenza rispetto agli obiettivi di riduzione dei tempi processuali fissati dal legislatore; per altro verso, essi dimostrano come le nuove tecnologie, pur avendo indiscutibili potenzialità, se non adeguatamente valorizzate, possano trasformarsi in un'arma a doppio taglio, rendendo financo più complessa la gestione dell'intero apparato giudiziario.

A fronte di tale scenario¹⁰⁸, dunque, non devono sorprendere i numerosi provvedimenti adottati dal DGISIA in sede nazionale e dai singoli dirigenti degli uffici a livello locale¹⁰⁹ con i quali, facendo

leva sul *dictum* dell'art. 175-bis c.p.p., si è certificato il malfunzionamento di APP e, di conseguenza, reso legittimo il ricorso al regime analogico, specie per la realizzazione dei depositi. Emblematici si rivelano, al riguardo, due provvedimenti adottati a distanza di poche settimane (29 marzo 2024 e 31 maggio 2024) dal Presidente del Tribunale di Milano¹¹⁰ (notoriamente uno degli uffici giudiziari più all'avanguardia sul versante della digitalizzazione), il quale ha disposto la sospensione dell'utilizzo di APP fino a data da destinarsi, consentendo agli uffici di gestire in modalità cartacea tutte le fasi del procedimento archiviativo.

Per concludere sul punto, ci pare che le numerose criticità emerse dall'utilizzo quotidiano del meccanismo siano da ricondurre a un erroneo approccio al tema. L'impressione, invero, è che il "legislatore tecnico" si sia completamente disinteressato della realtà giudiziaria e, in particolare, del funzionamento e delle peculiarità dei singoli uffici nei quali lo strumento tecnologico (nel caso di specie, APP) deve essere impiegato. Lo sviluppo di un *tool* che non tiene in debito conto delle apparecchiature informatiche concretamente disponibili, dell'articolazione interna dell'ufficio e, perché no, delle *skills* digitali degli operatori, non può che rivelarsi del tutto inefficace o, come nel caso di APP, financo dannoso¹¹¹.

104. SAVIO 2024, par. 1: «APP si rivela in grado di poter rallentare tutte le attività processuali appesantendole di passaggi non necessari». Pure il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha dichiarato che «il tanto annunciato processo penale telematico non è una realtà. L'applicativo App non funziona o funziona molto lentamente».

105. Le statistiche sono reperibili nel sito del CSM.

106. In termini assoluti, la rilevazione, che riguarda l'81,4% degli uffici, denuncia il calo di 35.504 richieste a mod. 21 e 100.910 richieste a mod. 44 rispetto allo stesso periodo del 2023.

107. In termini assoluti in poco più di un mese il calo delle archiviazioni è stato di 43.455 procedimenti a carico di noti e di 101.696 a carico di ignoti.

108. Invero, deve darsi conto di come, a seguito di numerose segnalazioni provenienti dagli operatori del diritto, il Ministero abbia provveduto ad aggiornare alcune componenti del sistema.

109. Cfr., ad es., Procura di Tivoli, 18 aprile 2024; Procura e Tribunale di Taranto, 13 febbraio 2024; Procura di Bari, 24 febbraio 2024.

110. I provvedimenti sono reperibili su: Provvedimento del 29 marzo 2024; Provvedimento del 31 maggio 2024.

111. CONSIGLIO NAZIONALE DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA, APP: uno strumento inidoneo che chiama in causa l'inadeguatezza del Ministero, impone un ruolo attivo al CSM, richiede una riflessione della magistratura associata, 6 febbraio 2024.

6. Le notificazioni 2.0

Nella prospettiva di una maggiore efficienza processuale, la riforma Cartabia non si è accontentata di ridisegnare la disciplina della formazione e del deposito degli atti processuali, ma ha giustamente approntato una ristrutturazione complessiva pure del sistema delle notificazioni¹¹². La convinzione di fondo, espressa a chiare lettere dai *conditores*, era quella per cui l'ingranaggio in parola rappresentasse uno dei «principali fattori di dilatazione del processo e di reiterazione di atti, con conseguente allungamento dei tempi, approssimarsi della prescrizione e disfunzioni per tutti i soggetti coinvolti nel processo»¹¹³.

Alla luce di ciò, ben si comprende il motivo per il quale il legislatore abbia individuato nell'impiego degli strumenti digitali il principio reggente l'intera disciplina. Le notificazioni – recita il nuovo art. 148, comma 1, c.p.p. – devono avvenire, di regola, in modalità esclusivamente telematica, assicurando, a pena di nullità *ex art.* 171, comma 1, lett. b-*bis*, c.p.p., l'identità del destinatario e del mittente, l'integrità del documento trasmesso e la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione. Pure in questa circostanza, il legislatore non precisa quali debbano essere gli strumenti informatici da impiegare, rinviando, a tal fine, ad altre fonti secondarie.

Al netto di altre modifiche aventi carattere più circoscritto¹¹⁴, è senz'altro alla disciplina concernente le notificazioni all'imputato non detenuto

che il legislatore ha dedicato maggiore attenzione; e ciò nel tentativo – non del tutto riuscito – di evitare che la svolta tecnologica finisse per produrre “frutti avvelenati”, comprimendo i sovraordinati diritti difensivi dei prevenuti.

In proposito, con riguardo alla prima comunicazione di atti diversi da quelli contenenti la *vocatio in iudicium* – rispetto ai quali è stata prevista una disciplina *ad hoc* nell'art. 157-*ter* c.p.p. –, la lettura congiunta degli artt. 157 e 161, comma 1, c.p.p. impone, in particolare, di procedere mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico. Al momento della notificazione, inoltre, il comma 8-*ter* dell'art. 157 obbliga l'autorità ad avvertire l'imputato che le comunicazioni successive – diverse da quelle contenenti la *vocatio* – saranno sempre e comunque effettuate al difensore di fiducia o d'ufficio.

Questo residuo spazio alle notificazioni non digitali, tuttavia, può trovare applicazione solamente ove sussistano, congiuntamente, due requisiti.

Innanzitutto, a), il riferimento ai «casi di cui all'art. 148, comma 4, c.p.p.» contenuto nell'*incipit* dell'art. 157 c.p.p., impone di procedere attraverso le predette modalità analogiche se e solo se la notifica telematica non possa essere effettuata «per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale o per la sussistenza di impedimenti tecnici». In tutte le altre ipotesi, la prima notifica va effettuata con modalità telematiche¹¹⁵.

112. CIMADOMO 2023; COLAIACOVO 2023; GIORDANO 2022; NARDO 2023; NICOLICCHIA 2023.

113. *Relazione illustrativa al d.d.l. A.C. 2435*, p. 3.

114. Concernenti, in particolare, le notificazioni all'imputato detenuto, all'imputato residente all'estero, nonché all'irreperibile, al latitante, all'evaso, e alle parti private.

115. Al riguardo, due precisazioni appaiono necessarie. La prima. Il concetto di “domicilio digitale” si riferisce, così come stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. n-*ter* del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD), all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. La seconda. “L'idoneità” della PEC, a fini processuali, è subordinata, a norma dell'art. 16-*ter* d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, al fatto che essa debba risultare dai pubblici elenchi. L'art. 2, comma 5 CAD, infatti, prevede che le disposizioni ivi contenute trovino applicazione pure con riguardo «al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario». Di conseguenza, laddove il domicilio digitale, pur esistente, non risulti dai pubblici registri, esso deve ritenersi inidoneo per il perfezionamento della prima notifica. Diverso è, però, il caso in cui, in ossequio a quanto previsto all'art. 161, comma 1, c.p.p., l'indagato, a seguito del primo contatto con l'autorità procedente e ricevuto apposito invito, scelga volontariamente e consapevolmente di dichiarare un “domicilio telematico”, ovverosia «un indirizzo di posta elettronica certificata [non risultante da pubblici registri]»: in tale circostanza, tutte le notificazioni avverranno a mezzo PEC, anche se l'indirizzo non risulta inserito nei pubblici registri.

Ulteriore requisito di operatività, *b*), è la mancata comunicazione degli avvertimenti previsti all'art. 161, comma 01, c.p.p. La disposizione, infatti, prevede che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato, debba avvertire quest'ultimo che le successive notificazioni saranno effettuate al difensore di fiducia o d'ufficio.

Per quanto concerne, invece, le notificazioni successive alla prima, l'art. 157-*bis* c.p.p. stabilisce che queste vadano sempre eseguite all'indirizzo PEC del difensore di fiducia o d'ufficio. In tale ultimo caso, però, la disposizione introduce un regime derogatorio, prevedendo che queste debbano essere effettuate a norma dell'art. 157 c.p.p. (cioè a dire, con modalità analogiche) qualora: *i*) l'indagato non abbia ricevuto gli avvisi di cui agli artt. 161, comma 1, c.p.p. o quelli di cui all'art. 157, comma 8-*ter*, c.p.p. e *ii*) la prima notifica sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso indagato o da persona che con lui coabita ovvero, ancora, al portiere.

Infine, in ragione dell'importanza assunta dall'istituto, il legislatore ha approntato una regolamentazione specifica per le notificazioni degli atti di *vocatio in iudicium*. Il neo-introdotta art. 157-*ter* c.p.p. prevede, al riguardo, che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, il decreto di citazione a giudizio di cui agli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p. e il decreto penale di condanna vadano trasmessi all'indagato nel proprio domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.p. anche telematico. In mancanza, soccorrono le modalità tradizionali previste dall'art. 157 c.p.p. La scelta a favore di un regime di tal fatta è da rintracciarsi nella delicatezza che connota questo tipo di comunicazione: essendo quest'ultima prodromica all'esercizio del diritto sovraordinato di partecipare al procedimento, si è voluta individuare la modalità maggiormente capace di assicurare all'imputato la conoscenza effettiva circa la pendenza del processo a suo carico.

7. La nuova disciplina organica della partecipazione a distanza

Come si è anticipato, il secondo macro-filone di modifiche in tema di digitalizzazione operate dalla novella ha avuto a oggetto il profilo della disciplina in tema di udienze da remoto. In proposito, con il dichiarato intento di non abbandonare l'esperienza maturata nel corso della pandemia in merito all'impiego di collegamenti esterni all'aula fisica di udienza, già la Commissione ministeriale incaricata di strutturare la novella (cd. Commissione Lattanzi) aveva messo in luce i benefici che possono derivare da una gestione razionale della cd. *remote justice*: l'informatizzazione di talune attività processuali – si è sottolineato – sarebbe in grado di assicurare non solo «maggiore efficienza e rapidità al procedimento penale, ma anche [di] incrementare le garanzie della difesa»¹¹⁶.

Facendo seguito a queste indicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. b), della l. n. 134/2021, il Governo era delegato, in particolare, a «individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza». Va, in proposito, ricordato che la formulazione del criterio direttivo, era stata condivisibilmente criticata dai primi commentatori, i quali ne avevano subito evidenziato l'eccessiva genericità: si era affermato, in particolare, che «il livello di precisione del [medesimo] era] inversamente proporzionale alla delicatezza dell'istituto»¹¹⁷. A parte tale difetto strutturale, a non convincere era, in particolare, il mancato riferimento ai principi generali (ad eccezione del «consenso delle parti») che avrebbero dovuto guidare il Governo in sede di attuazione: nessun cenno veniva operato, ad esempio, al necessario rispetto dei canoni di immediatezza, di pubblicità e al contraddittorio nella formazione della prova. Emblematico appare, in tal senso, il mancato richiamo – previsto, invece, nella bozza elaborata dalla Commissione Lattanzi¹¹⁸ – alla necessità di garantire il «diritto di difesa».

Facendo, almeno parziale, tesoro di tali critiche, il Governo, in sede di attuazione della delega, non si è limitato a «individuare» i singoli casi di

116. *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, p. 16. Si veda, sul punto, LASAGNI 2023.

117. DI PAOLO 2022, p. 102. Nello stesso senso, v. DEI-CAS 2022, p. 6.

118. In specie, nell'art. 2-*quater* della *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, p. 15.

intervento da remoto¹¹⁹, bensì ha opportunamente introdotto una disciplina generale e organica della partecipazione a distanza. Ed è proprio in questa prospettiva che il nuovo Titolo II-*bis* del Libro II del codice di procedura penale contiene oggi due disposizioni, gli artt. 133-*bis* e 133-*ter*, rispettivamente dedicate all'identificazione dell'ambito applicativo della normativa e al riconoscimento esplicito di talune garanzie processuali essenziali della materia. La scelta di predisporre un modello generale cui fare ricorso ogniqualvolta le parti siano chiamate a svolgere un'attività da remoto si lascia, evidentemente, apprezzare, dal momento che mira a coniugare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo con la necessità di sfruttare quello che nell'attuale contesto storico è divenuto uno strumento utile all'esercizio della giurisdizione¹²⁰.

Entrando nel merito della disciplina normativa, va ricordato che l'art. 133-*bis* c.p.p. stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, la nuova disciplina sul collegamento da remoto (dettagliatamente regolata all'articolo successivo) debba trovare applicazione ogniqualvolta «l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza».

Due sono le considerazioni che vanno compiute al riguardo.

In prima battuta, va detto che il tenore letterale della norma induce a conferirle una portata generale, onde per cui la regolamentazione di recente

conio deve ritenersi applicabile a tutte le ipotesi di *remote justice* previste dalla legge, pure se già contenute nelle disposizioni di attuazione al codice di rito (si pensi, ad esempio, agli artt. 146-*bis* e 146-*ter*, disp. att. c.p.p., che sono rimasti in vigore)¹²¹.

In secondo luogo, è degno di nota il fatto che tra i casi presi in considerazione siano annoverate differenti attività procedimentali, ovverosia la partecipazione: *i*) a un «atto» del procedimento, quale, ad esempio, l'interrogatorio di garanzia, le sommarie informazioni dell'indagato o l'audizione dell'interessato sottoposto a misura cautelare nel procedimento di estradizione¹²²; *ii*) a un'udienza telematica.

Con riguardo a quest'ultima ipotesi, è opportuno chiedersi se il dettame testuale dell'art. 133-*bis* c.p.p. autorizzi o meno lo svolgimento di forme «estreme» di udienze del tutto smaterializzate. In proposito, del resto, è ormai nota la differenza che intercorre tra la c.d. *virtual hearing*¹²³ e l'udienza a distanza *lato sensu* intesa: mentre nel primo caso nessuno dei protagonisti processuali condivide uno spazio fisico comune, nel secondo, invece, la partecipazione a distanza è consentita solamente ad alcuni soggetti del procedimento (tendenzialmente, le parti private e, talvolta, pure il pubblico ministero). Questa distinzione non è priva di rilievo, giacché solo nella prima ipotesi, a ben vedere, si è al cospetto di un «modello a smaterializzazione diffusa»¹²⁴, espressione di quel più generale fenomeno descritto in termini di «despazializzazione totale» delle attività processuali¹²⁵. Nelle restanti situazioni, invece, il rito penale mantiene, almeno

119. Per una compiuta enumerazione delle varie ipotesi in cui è possibile procedere a distanza, v. PORCU 2022, pp. 92-96.

120. Per tali considerazioni, v. GIALUZ 2022, p. 21 ss.

121. Nello stesso senso, GALGANI 2023-C; GIALUZ 2022, p. 22; TRIPICCIÓN 2022.

122. Cfr. rispettivamente, gli artt. 294, comma 4, 350, comma 4-*bis*, 717, comma 2, c.p.p.

123. SUSSKIND 2019, p. 359, la definisce come l'ipotesi nella quale «nessuno dei protagonisti processuali condivide uno spazio fisico comune» (trad. nostra). Cfr. pure DI PAOLO 2022, p. 102.

124. LORUSSO 2020, par 2.

125. GARAPON 2021; DANIELE 2021, p. 62, per il quale, in dette ipotesi, si assiste a una «rottura più totale delle normali coordinate spaziali e sensoriali delle udienze». Come sottolinea anche DI CHIARA 2018, p. 1483, «l'aula di udienza non ha più "sede" nella fisicità di uno spazio unico, continuo, segnabile su una mappa, ove gli attori della performance giudiziaria siedono, intervengono, si muovono, ma diviene anch'essa aula di udienza estesa; la postazione fisica (un tempo) centrale – l'aula ospitata a Palazzo di Giustizia, censita sulla mappa dell'immobile, segnata nei piani antincendio della struttura architettonica – conquista dimensioni nuove componendosi in un ensemble che comprende una o più postazioni remote, che dialogano con il theatrum centrale attraverso collegamenti costituiti da reti informatiche».

in parte, la propria “materialità”, dal momento che il giudice è chiamato a esercitare il potere giurisdizionale nell’aula (fisica) del tribunale.

Tanto premesso, va chiarito che l’attuale costruito normativo sembra giustificare soltanto la realizzazione di udienze parzialmente telematiche¹²⁶. L’art. 133-*bis* c.p.p., in effetti, consente la partecipazione a distanza solo di «una o più parti», di talché deve ritenersi sempre indispensabile la presenza fisica del giudice¹²⁷ nel palazzo di giustizia.

La stessa conclusione, però, non sembra potersi estendere così agevolmente pure con riguardo al rappresentante d’accusa. *Prima facie*, il divieto per quest’ultimo di collegarsi da remoto sembrerebbe giustificato dal fatto che, a differenza di quanto previsto all’art. 133-*ter*, comma 7, c.p.p. con riguardo al difensore¹²⁸, nulla viene specificato con riguardo al pubblico ministero. Ad ulteriore sostegno, inoltre, potrebbe invocarsi il dettato letterale del nuovo art. 146-*bis*, comma 4-*bis*, disp. att. c.p.p., ove ammette alla presenza via video le sole parti «private»¹²⁹. Epperò, in una prospettiva del tutto antitetica, va considerato come l’art. 133-*bis* c.p.p. – che, come detto, impiega il più generico lemma «una o più parti» – è una disposizione a “vocazione generalizzata”, destinata a trovare applicazione, ad eccezione dell’ipotesi contemplata nelle disposizioni di attuazione, in tutte le altre situazioni in cui la legge ammette forme di partecipazione a distanza.

Va infine osservato come il neo introdotto art. 133-*ter* c.p.p. – oltre a prevedere una regolamentazione puntuale del diritto di informazione dei soggetti interessati, nonché sull’individuazione del luogo di collegamento delle parti – predisponga

una serie di garanzie, presidiate dalla sanzione della nullità. Si tratta, in particolare, di quei presidi a tutela di un’effettiva e consapevole partecipazione al processo individuati dalla Corte costituzionale nella già richiamata pronuncia n. 342 del 1999: salvaguardia del contraddittorio ed effettività della partecipazione (si legga, idoneità dei mezzi tecnici) sono, dunque, principi di carattere generale ad “applicazione diffusa”, ovvero sia valevoli per qualsivoglia ipotesi di partecipazione remota. Anche sotto tale profilo, però, la riforma mostra luci e ombre: se, per un verso, appare del tutto condivisibile l’opera di codificazione delle garanzie minime indicate dalla Consulta, per altro verso, non può non riconoscersi come ciò appaia, per certi aspetti, insufficiente. In effetti, pure a fonte di strumentazioni tecniche idonee a tutelare una piena e consapevole partecipazione all’atto o all’udienza, l’esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, in quanto mediati dallo schermo, si rivelano essere, in un certo qual modo, “imperfetti” e “attenuati”¹³⁰, dal momento che «la presenza digitale, “*in imagine*”», come si è osservato, risulta «ontologicamente diversa da quella “*in corpore*”»¹³¹.

8. Auspici per il futuro

L’analisi di un tema come quello della digitalizzazione della giustizia penale non permette di formulare delle conclusioni “definitive”. Se, infatti, la tecnologia informatica, come osservato dai più autorevoli studiosi¹³², è un fenomeno in continua evoluzione, anche la scienza giuridica che con essa si confronta non può che essere caratterizzata dalla stessa dinamicità.

126. Si mostra critico rispetto a questa scelta del legislatore, GIALUZ 2022, p. 23. Negli stessi termini pure GALGANI 2023-C, p. 1182.

127. Nulla è specificato con riguardo agli ausiliari (cancellieri e Addetti all’Ufficio per il processo). Alla luce delle funzioni di assistenza svolte da questi ultimi, però, sembra ragionevole prospettare una forma di partecipazione speculare a quella prevista per il giudice.

128. Il quale può collegarsi dal proprio ufficio o da altro luogo, purché idoneo.

129. A sostegno di questa esegesi, v. GALGANI-AGOSTINO 2024, p. 228; NEGRI 2023, p. 475.

130. DANIELE 2012, p. 247. Cfr. pure CURTOTTI NAPPI 2006, pp. 301, 305, ove si sottolinea come, nel caso del “telesame”, il problema non sta tanto nel domandarsi se questa modalità di acquisizione della prova comprometta le garanzie processuali, bensì nel chiedersi se questa «anomalia riesca comunque a preservare il “nucleo garantista minimo”» dei precetti costituzionali. Di «un inevitabile gap» tra la partecipazione in presenza e la connessione a distanza parla DI CHIARA 2018, p. 1490.

131. DANIELE 2021, p. 65.

132. FLORIDI 2017.

Ciò nondimeno, alcuni punti fermi possono comunque essere individuati.

Anzitutto, il presente lavoro ha avuto modo di dimostrare come, effettivamente, la riforma Cartabia abbia segnato, in questo settore, un deciso cambio di passo. Nel dare seguito alle ormai numerose indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, si è scelto, in maniera del tutto condivisibile, di procedere con una “massiccia” informatizzazione di ogni fase del procedimento penale, perseguendo quale obiettivo quello di creare così una realtà giudiziaria finalmente *paperless*. Entrambe le aree di intervento (processo penale telematico in senso stretto e partecipazione a distanza) sembrano accomunate da una visione unitaria di fondo: se è vero, come ha osservato autorevole dottrina¹³³, che la tecnologia è sempre e solo un mezzo e mai un fine, ne consegue che il “passaggio al digitale”, lungi dal dover rappresentare un mantra da perseguire ad ogni costo, deve essere valorizzato solo in quei casi in cui sia capace di aggiungere un *quid pluris* rispetto a una gestione cartaceo-centrica; cioè, a dire, un innalzamento delle garanzie e, contestualmente, una maggiore rapidità delle procedure. E che la via intrapresa sia quella giusta è confermato, in termini espliciti e inequivoci, dall'ultimo *Rule of Law Report - 2024* elaborato dalle istituzioni europee, ove può leggersi come la recente novella abbia prodotto «some further progress on continuing the efforts to further improve the level of digitalisation for criminal courts and prosecutors' offices»¹³⁴.

Che quanto fatto dalla riforma Cartabia rappresenti, però, solo di un punto di partenza è un dato altrettanto difficile da negare: ciò è, del resto, provato dall'*EU Justice Scoreboard 2024*, ove, infatti, l'Italia si attesta ancora negli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione in termini di implementazione di soluzioni digitali nei procedimenti penali.

Ora, se è vero che a quest'ultimo dato non deve attribuirsi un'importanza decisiva – giacché il processo di compiuta entrata a regime dell'opera di telematizzazione dell'apparato giudiziario nazionale è ancora in corso – ci sembra, in ogni caso, che la via prescelta dai riformatori, benché

“lastricata di buone intenzioni”, rischi di presentare comunque ancora gravi limiti.

Al riguardo, va, anzitutto, osservato come uno sguardo d'insieme ai numerosi report e pareri provenienti dalle varie associazioni di categoria – ma, ancor prima, la più semplice frequentazione delle aule di giustizia – ci consegna un quadro operativo ancora spesso desolante, nel quale le previsioni codicistiche faticano a trovare concreta attuazione nella prassi quotidiana, a causa, *in primis*, delle note carenze strutturali che caratterizzano molti uffici giudiziari. La distanza tra *law in the book* e *law in action* risulta, insomma, da questa prospettiva ancora più evidente.

Ad aggravare la situazione sta poi il fatto che all'insufficienza delle apparecchiature informatiche, sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo, si somma l'inadeguatezza tecnica del modo in cui molti software, che dovrebbero facilitare il lavoro di tutti gli attori del processo, sono stati concepiti e sviluppati. I menzionati *bug* relativi al funzionamento di APP e il mancato coordinamento tra le diverse infrastrutture informatiche allo stato in uso presso gli uffici giudiziari danno, del resto, ampia conferma di tale assunto. L'impressione è, insomma, che il “formante tecnologico” non sia finora stato configurato in modo adeguato onde dare attuazione al più avanzato “formante codicistico”.

Per di più, non sembra che, allo stato attuale, il legislatore abbia investito a sufficienza neppure nel “capitale umano”, né sotto il profilo della “formazione digitale” dei cancellieri e di tutti coloro che quotidianamente con essi collaborano (si pensi, ad esempio, agli addetti all'ufficio per il processo¹³⁵), né con riguardo all'assunzione di personale informatico specializzato.

Tutto ciò ci porta ad auspicare che il “legislatore tecnico”, nel dare esecuzione ai principi fissati a livello normativo, muova nel prossimo futuro da un più attento e ponderato studio delle attività realizzate quotidianamente da magistrati, avvocati e cancellieri, al fine di comprendere non solo “che cosa” fanno, «ma [...] come lo fanno, con quali

133. GIALUZ 2022.

134. *Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Italy*, 24 July 2024, p. 2.

135. Sul punto, v. MIRAGLIA 2024; e, con specifico riguardo al ruolo che ad essi potrebbe essere attribuito nell'ambito di una nuova “cultura digitale dell'organizzazione giudiziaria”, sia consentito il rinvio ad MALACARNE 2024.

tempi, e con quali relazioni con soggetti interni ed esterni agli Uffici»¹³⁶.

Ma non è tutto. È opportuno mettere in luce quello che è probabilmente il maggiore aspetto deficitario della riforma in materia di nuove tecnologie: si allude, in particolare, alla circostanza per cui i *conditores* non abbiano sfruttato la grande occasione fornita dalla novella in esame per affrontare pure i plurimi nodi problematici, recentemente acuiti dell'approvazione del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale¹³⁷, che affliggono la disciplina italiana dei mezzi di prova e di ricerca della prova tecnologici. Se è vero, infatti, che il legislatore era stato chiamato ad operare su un testo già in parte “bloccato” dalle contrapposizioni politiche, che caratterizzavano le fragili maggioranze della precedente legislatura, deve comunque censurarsi la scelta di disinteressarsi completamente del profilo, cruciale per le odierne società dell'informazione, della regolazione degli strumenti di controllo occulto degli individui e della collettività tramite device tecnologici.

Non è un mistero, del resto, che il nostro ordinamento continua, anche a valle della riforma Cartabia, a non disciplinare del tutto un ampio novero di forme di *digital investigation* oggi essenziali per il contrasto alla criminalità¹³⁸. Il riferimento corre, ad esempio, al pedinamento GPS¹³⁹, alle videoriprese investigative¹⁴⁰, all'impiego di algoritmi di riconoscimento facciale e del *virus trojan*, utilizzato in modalità diversa rispetto alla semplice captazione ambientale¹⁴¹. Il carattere occulto e la capacità di immagazzinare una quantità enorme di dati e informazioni rendono, invero, questi strumenti altamente appetibili per l'autorità inquirente, giacché consentono di ottenere “la massima resa con il minimo sforzo”. Epperò, la persistente assenza

di una disciplina legislativa chiara e precisa in materia genera evidenti frizioni, *in primis*, con il principio di legalità processuale (art. 111, comma 1, Cost.), dal momento che finisce per rimettere alla prassi (*rectius*, agli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali) l'indicazione dei presupposti circa l'impiego di *tool* altamente intrusivi. Ma, va detto, la mancanza di una disciplina adeguata sul punto determina problemi ancor più profondi: è evidente, infatti, come le lacune della disciplina in materia compromettano alla base la stessa possibilità di assicurare un adeguato bilanciamento tra esigenze di salvaguardia di plurimi diritti fondamentali dell'uomo (come quelli alla difesa, alla parità delle parti, al contraddittorio, così come al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali), da un lato, e di contrasto alla criminalità, da un altro lato.

A fronte di ciò, risulta evidente la necessità di compiere ancora un ulteriore cambio di passo in materia di rapporto tra digitalizzazione e *criminal procedure*, rispetto a quello compiuto dalla riforma Cartabia sotto il profilo del processo penale telematico *lato sensu* inteso. È quantomai urgente completare il percorso di transizione tecnologica del sistema approntando finalmente una serie di previsioni volte a regolare, in modo organico, pure la pletora di strumenti di indagine e di prova tecnologici impiegati nella realtà giudiziaria. Bisogna, del resto, essere ben consapevoli che, finché non vi saranno norme che individuino i casi, i modi e i limiti di utilizzo di siffatti strumenti, vi sarà sempre il rischio, quantomai elevato, che le esigenze di lotta ai reati finiscano per tiranneggiare rispetto a quelle di protezione della persona, aprendosi finanche le porte a scenari orwelliani, incompatibili con i più basilari principi su cui dovrebbero reggersi le democrazie contemporanee¹⁴².

136. SAVIO 2024, par. 3.

137. Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale.

138. In generale, sulla necessità di un intervento legislativo volto a regolamentare queste nuove strumentazioni investigative, v., pur con differenti accentuazioni e prospettive di riforma, BENE 2019; GIALUZ 2020; MARCOLINI 2015; MIRAGLIA 2023, NICOLICCHIA 2020; NOCERINO 2021, p. 317 ss.; ORLANDI 2014.

139. BENE 2019; SIGNORATO 2012; FANUELE 2019.

140. Sul tema, come noto, la letteratura è sconfinata: per reperire i dovuti riferimenti dottrinali, cfr. BONINI 2019; TRIGGIANI 2019; oltre alla voce di CAMON 2013.

141. Cfr. GRIFFO 2019; NOCERINO 2021; TORRE 2017. Per una recente ed approfondita sintesi, v. MIRAGLIA 2023.

142. Come si è avuto modo di rilevare in altra sede, ci pare che un ruolo propulsivo chiave al riguardo avrebbe potuto essere assunto, al riguardo, dal Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione della giustizia penale, di

Riferimenti bibliografici

- E. AMODIO (2022), *La cultura della speditezza processuale nella riforma Cartabia*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2022, n. 1
- E. AMODIO (2020), *Smettiamo di storpiare l'italiano con il lugubre “da remoto”*, in “Sistema penale”, 28 aprile 2020
- E. AMODIO (2003), *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in “Cassazione penale”, 2003, n. 4
- E. AMODIO, E.M. CATALANO (2020), *La resa della giustizia penale di fronte alla bufera del contagio*, in “Sistema penale”, 2020, n. 5
- T. BENE (2019), *Il pedinamento elettronico: tecnica investigativa e tutela dei diritti fondamentali*, in A. Scalfati (a cura di), “Le indagini atipiche”, Giappichelli, 2019
- V. BONINI (2019), *Videoriprese investigative e tutela della riservatezza: un binomio che richiede sistemazione legislativa*, in “Processo penale e giustizia”, 2019, n. 2
- C. BONZANO (2022), *Documentazione delle dichiarazioni: ancora incompiuto l'incerto cammino verso il sinolo aristotelico di sostanza e forma*, in G. Spangher (a cura di), “La riforma Cartabia”, Pacini Editore, 2022
- V. BOVE (2017), *La Pec a soggetti diversi dall'imputato è la forma esclusiva di notificazione o un'alternativa privilegiata*, in “IlPenalista”, 2017
- V. BOVE (2015), *Brevi riflessioni su protocolli e linee guida: è a rischio il principio di legalità?*, in “Diritto penale contemporaneo”, 2015
- S. BUZZELLI (2018), *Le modifiche alla disciplina della partecipazione a distanza*, in L. Giuliani, R. Orlandi (a cura di), “Indagini preliminari e giudizio di primo grado”, Giappichelli, 2018
- M. CAIANIELLO (2022), *Conclusive remarks. Antifraud investigations and respect for the fundamental rights faced with the challenge of e-evidence and digital devices*, in M. Caianiello, A. Camon (eds.), “Digital forensic evidence. Towards common european standards in antifraud administrative and criminal investigations”, Cedam, 2022
- M. CAIANIELLO, A. PUGLIESE (2024), *Manifesto per la giustizia penale digitale: il processo penale telematico*, in M. Caianiello, M. Gialuz, S. Quattrocchio (a cura di), “Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative”, vol. I, in G.L. Gatta, M. Gialuz, “Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale”, Giappichelli, 2024
- A. CAMON (2018), *Forme, destinazione e regime della documentazione*, in G. Giostra, R. Orlandi (a cura di), “Nuove norme in materia di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche”, Giappichelli, 2018
- A. CAMON (2013), *Captazione di immagini (diritto processuale penale)*, in “Enciclopedia del diritto”, Giuffrè, 2013

cui l'art. 2, comma 20, della l. n. 134/2021 aveva previsto la possibile istituzione: sia consentito il rinvio a DELLA TORRE 2024. Purtroppo, bisogna prendere atto che tale organo è al momento rimasto solo sulla carta; essendosi così persa l'occasione di dotare l'ordinamento di una sorta di *watchdog*, in grado di svolgere la funzione, quantomai importante per le società dell'informazione contemporanee, di segnalare prontamente all'autorità il come e dove intervenire al fine di evitare che gli strumenti tecnologici da mezzi utili in chiave di efficienza, si trasformino – come nelle più cupe opere di fantascienza – in vere e proprie trappole, in grado di produrre “frutti avvelenati”.

- G. CANZIO (2021), *Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura*, in “Sistema penale”, 25 agosto 2021
- G. CANZIO, F. FIECCONI (2021), *Giustizia. Per una riforma che guarda all’Europa*, Vita e Pensiero, 2021
- A. CIAVOLA (2023), *Le insidie del nuovo regime di documentazione della prova dichiarativa*, in “Processo penale e giustizia”, 2023, n. straordinario
- D. CIMADOMO (2023), *Notificazioni e “riforma Cartabia”*, in “Diritto penale e processo”, 2023, n. 1
- G. COLAIACOVO (2023), *Progressi e criticità nel nuovo assetto delle notificazioni*, in “Giurisprudenza italiana”, 2023, n. 5
- D. CURTOTTI NAPPI (2006), *I collegamenti audiovisivi nel processo penale*, Giuffrè, 2006
- D. CURTOTTI, W. NOCERINO (2024), *La transizione digitale del processo penale rimane incompiuta: una panoramica sullo stato dell’arte a margine del d.m. 217/2023*, in “La legislazione penale”, marzo 2024
- M. DANIELE (2021), *L’immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori*, in “Sistema penale”, 2021, n. 2
- M. DANIELE (2017), *La partecipazione a distanza allargata*, in “Diritto penale contemporaneo”, dicembre 2017
- M. DANIELE (2012), *La formazione digitale delle prove dichiarative. L’esame a distanza tra regole interne e diritto sovranazionale*, Giappichelli, 2012
- M. DANIELE (2011), *La prova digitale nel processo penale*, in “Rivista di diritto processuale”, 2011, n. 2
- E.A.A. DEI-CAS (2022), *La partecipazione a distanza, in attesa della riforma del processo penale*, in “Sistema penale”, aprile 2022
- J. DELLA TORRE (2024), *Il Comitato tecnico per il monitoraggio della giustizia penale e il modello di analisi statistica*, in M. Caianiello, M. Gialuz, S. Quattrocchio (a cura di), “Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative”, vol. I, in G.L. Gatta, M. Gialuz, “Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale”, Giappichelli, 2024
- J. DELLA TORRE (2023), *Standard probatori, efficienza e giustizia penale*, in “Politica del diritto”, 2023, n. 3
- J. DELLA TORRE (2022), *La crisi dell’appello penale nel prisma della statistica giudiziaria*, in “Archivio penale web”, 2022, n. 2
- J. DELLA TORRE (2021), *L’espansione del processo a distanza negli itinerari dell’emergenza pandemica*, in “Processo penale e giustizia”, 2021, n. 1
- F. DELVECCHIO (2021), *L’informatizzazione della giustizia penale*, in “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, 2021, n. 2
- G. DI CHIARA (2018), «Come s’uno schermo». *Partecipazione a distanza, efficienza, garanzie, upgrade tecnologici*, in “Rivista di diritto processuale”, 2018, n. 6
- G. DI PAOLO (2022), *“Riforma Cartabia” e digitalizzazione del processo penale. Verso una non più rinviabile opera di ammodernamento della giustizia penale*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2022, n. 1
- M. DONINI (2021), *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in “Politica del diritto”, 2021, n. 4
- G. DUCOLI (2023), *Registrazione audio e video*, in D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso (a cura di), “Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale”, Cedam, 2023
- C. FANUELE (2019), *La localizzazione satellitare nelle investigazioni penale*, Cedam, 2019

- L. FILIPPI (2018), *Le nuove norme su intercettazioni e tabulati*, Pacini Editore, 2018
- L. FLORIDI (2017), *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, 2017
- B. GALGANI, L. AGOSTINO (2024), *L'impiego dei collegamenti audiovisivi ai fini della partecipazione e dell'assunzione probatoria*, in M. Caianiello, M. Gialuz, S. Quattrocchio (a cura di), "Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative", vol. I, in G.L. Gatta, M. Gialuz, "Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale", Giappichelli, 2024
- B. GALGANI (2023-A), *...along came il processo penale telematico. Le disposizioni generali sugli atti*, in D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso (a cura di), "Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale", Cedam, 2023
- B. GALGANI (2023-B), *Il processo penale telematico*, in "Diritto penale e processo", 2023, n. 1
- B. GALGANI (2023-C), *La c.d. remote justice nella riforma Cartabia*, in "Giurisprudenza italiana", 2023, n. 5
- B. GALGANI (2022), *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale "virtuoso"*, Cedam, 2022
- B. GALGANI (2019), *Il processo penale paperless: una realtà affascinante, ancora in divenire*, in L. Luparia, L. Marafioti, G. Paolozzi (a cura di), "Dimensione tecnologica e prova penale", Giappichelli, 2019
- A. GARAPON (2021), *La despaializzazione della giustizia*, Mimesis, 2021
- G.L. GATTA (2021), *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "legge Cartabia"*, in "Sistema penale", ottobre 2021
- M. GIALUZ (2024), *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature*, in "Sistema penale", gennaio 2024
- M. GIALUZ (2022), *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in "Sistema penale", novembre 2022
- M. GIALUZ (2020), *Premessa*, in "Diritto di internet", 2020, n. 3, suppl. (*Le nuove intercettazioni. Legge 28 febbraio 2020 n. 7*)
- M. GIALUZ, J. DELLA TORRE (2022), *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, 2022
- M. GIALUZ, J. DELLA TORRE (2020), *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in "Sistema penale", aprile 2020
- L. GIORDANO (2022), *L'istituzione di un processo penale telematico*, in A. Basi, C. Parodi (a cura di), "La riforma del sistema penale", Giuffrè, 2022
- L. GIORDANO (2021), *La giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico*, in "Sistema penale", maggio 2021
- L. GIORDANO (2020-A), *Disegno di legge delega per l'efficienza del processo penale: disposizioni su deposito telematico degli atti e notificazioni*, in "Il Processo Telematico", 2020
- L. GIORDANO (2020-B), *Il processo penale a distanza ai tempi del coronavirus*, in "Diritto penale e processo", 2020, n. 7
- L. GIORDANO (2019), *Impugnazioni cautelari. L'inserimento degli atti del procedimento nel sistema Tiap lede il diritto di difesa?*, in "il Penalista", 2019
- L. GIORDANO (2018), *Il sistema documentale Tiap: esame delle questioni sorte a qualche anno dalla sua introduzione*, in "il Penalista", 2018

- M. GRIFFO (2019), *Il captatore informatico e la filosofia del doppio binario*, Editoriale Scientifica, 2019
- F. IANNONE (2024), *APP non funziona! Cronaca di una difficile transizione digitale*, in “Giustizia insieme”, febbraio 2024
- E.N. LA ROCCA (2021), *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in “Archivio penale web”, 2021, n. 3
- E.N. LA ROCCA (2019), *Notificazioni via PEC: i limiti di validità negli approdi della giurisprudenza penale*, in “Il Quotidiano giuridico”, giugno 2019
- G. LASAGNI (2023), *The Impact of Digital Technology on Italian Criminal Proceedings*, in “Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft”, 2023, n. 3
- G. LASAGNI (2016), *L'uso di captatori informatici (trojans) nelle intercettazioni “fra presenti”*, in “Diritto penale contemporaneo”, ottobre 2016
- R. LOPEZ (2022), *Nuove ipotesi di documentazione mediante videoregistrazione e collegamento a distanza*, in “Processo penale e giustizia”, 2022, n. 1
- S. LORUSSO (2020), *Il cigno nero del processo penale*, in “Sistema penale”, maggio 2020
- S. LORUSSO (2017), *Dibattimento a distanza vs. “autodifesa”?*, in “Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale”, 4, 2017, n. 4
- A. MADDALENA (2019), *Profili organizzativi del TIAP, esperienza del distretto di Napoli*, in A. Ciriello (a cura di), “Il processo telematico”, Key editore, 2019
- A. MALACARNE (2024), *Canone di concentrazione e calendario delle udienze*, in T. Bene, M. Bontempelli, L. Luparia Donati (a cura di), “Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative”, vol. II, in G.L. Gatta, M. Gialuz, “Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale”, Giappichelli, 2024
- E.M. MANCUSO (2020), *La dematerializzazione del processo al tempo del COVID-19*, in “Giurisprudenza Penale Web”, 2020, n. 5
- S. MARCOLINI (2015), *Le indagini atipiche a contenuto tecnologico nel processo penale: una proposta*, in “Cassazione penale”, 2015, n. 2
- O. MAZZA (2020), *Distopia del processo a distanza*, in “Archivio penale web”, 2020, n. 1
- M. MENNA, M. MINAFRA (2017), *Il dibattito: esame a distanza e restyling strutturale della sentenza*, in A. Scalfati (a cura di), “La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103”, Giappichelli, 2017
- M. MIRAGLIA (2024), *L'Ufficio per il processo*, in M. Caianiello, M. Gialuz, S. Quattrocchio (a cura di), “Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative”, vol. I, in G.L. Gatta, M. Gialuz, “Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale”, Giappichelli, 2024
- M. MIRAGLIA (2023), *Il “Trojan (non) di Stato”: una disciplina da completare*, in “Processo penale e giustizia”, 2023, n. 5
- S. NAPOLITANO (2020), *Dall'udienza penale a distanza all'aula virtuale*, in “Sistema penale”, luglio 2020
- V. NARDO (2023), *La progressiva digitalizzazione del processo*, in “Processo penale e giustizia”, 2023, n. straordinario
- D. NEGRI (2023), *Atti e udienze “a distanza”: risvolti inquisitori di una transizione maldestra alla giustizia digitale*, in D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso (a cura di), “Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale”, Cedam, 2023

- D. NEGRI (2018), *La gigantesca espansione della videoconferenza come alternativa alla presenza fisica dell'imputato in giudizio*, in "Archivio penale", 2018, n. speciale
- F. NICOLICCHIA (2023), *Domicilio digitale e notificazioni*, in D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso (a cura di), "Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale", Cedam, 2023
- F. NICOLICCHIA (2020), *I controlli occulti e continuativi come categoria probatoria. Una sistematizzazione dei nuovi mezzi di ricerca della prova tra fonti europee e ordinamenti nazionali*, Cedam, 2020
- W. NOCERINO (2021), *Il captatore informatico nelle indagini penali interne e transfrontaliere*, Cedam, 2021
- R. ORLANDI (2014), *La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela "progressiva" dei diritti fondamentali*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2014, n. 3
- L. PALMIERI (2023), *Le innovazioni digitali nel processo penale: tutto si agita e niente si muove*, in "PenaleDP", dicembre 2023
- L. PETRUCCI (2015), *Il tormentato avvio delle notifiche telematiche nel processo penale*, in "Questione giustizia", gennaio 2015
- F. PORCU (2022), *Digitalizzazione degli atti, videoriprese e partecipazione a distanza*, in G. Spangher (a cura di), "La riforma Cartabia", Pacini Editore, 2022
- P. RIVELLO (2017), *La disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale alla luce delle modifiche apportate dalla Riforma Orlando*, in "Diritto penale contemporaneo", 2017, n. 7-8
- F. RUGGIERI (2020), *Il processo penale al tempo del Covid-19: modelli alternativi di gestione della crisi*, in "La legislazione penale", maggio 2020
- G. SAVIO (2024), *APP, cronaca necessaria di un annunciato ma utile flop*, in "Questione giustizia", gennaio 2024
- S. SIGNORATO (2024), *Il processo penale telematico: alla ricerca di un punto di equilibrio tra efficienza e salvaguardia dei diritti fondamentali*, in "Rivista di diritto processuale", 2024, n. 2
- S. SIGNORATO (2023), *La gestione telematica dell'atto processuale nel dedalo del processo penale telematico*, in E.M. Catalano, R.E. Kostoris, R. Orlandi (a cura di), "Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati", vol. II, Riassetto della penality, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa, Giappichelli, 2023
- S. SIGNORATO (2017), *L'ampliamento dei casi di partecipazione a distanza dell'imputato tra logiche efficientistiche e menomazioni difensive*, in "Legislazione penale web", novembre 2017
- S. SIGNORATO (2012), *La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2012, n. 2
- G. SPANGHER (2021), *La riforma Cartabia nel labirinto della politica*, in "Diritto penale e processo", 2021, n. 9
- R. SUSSKIND (2019), *Online Courts and The Future of Justice*, Oxford University Press, 2019
- L. TAVASSI (2024), *Formalismi giurisprudenziali e forme tecnologiche nel giusto processo digitale*, in "Archivio penale web", 2024, n. 1
- P. TONINI (2022), *Le nuove tecnologie e la riforma Cartabia*, in "Diritto penale e processo", 2022, n. 3
- M. TORRE (2017), *Il captatore informatico. Nuove tecnologie investigative e rispetto delle regole processuali*, Giuffrè, 2017
- C. TRABACE (2023), *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima, durante e dopo l'emergenza epidemiologica*, in "Archivio penale web", 2023, n. 1

- F. TRAPELLA (2022), *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, in “Archivio penale web”, 2022, n. 3
- N. TRIGGIANI (2020), *La partecipazione a distanza*, in E. Mezzetti, L. Luparia (diretto da), *La legislazione antimafia*, Zanichelli, 2020
- N. TRIGGIANI (2019), *Le videoriprese investigative e l'uso dei droni*, in A. Scalfati (a cura di), “Le indagini atipiche”, Giappichelli, 2019
- D. TRIPICCIONE (2022), *Atti e udienze a distanza*, in A. Bassi, C. Parodi (a cura di), “La riforma del sistema penale”, Giuffrè, 2022